

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	159
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (2734)	159
PRESIDENTE	159, 165, 166, 169 177, 182, 183, 188, 189
BARDOTTI	165, 166
BEMPORAD, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	160, 166, 169, 176, 177 180, 181, 183, 188, 189
BERSANI	182
CORGI	159, 176, 177, 179 181, 182, 183, 188, 189
DELLA BRIOTTA	166, 187
FRACANZANI	160, 175, 176
PASCARIELLO	160, 165, 181
PITZALIS, <i>Relatore</i>	165, 177, 179, 180, 181, 183
PISTILLO	181, 182, 187
STORCHI	163, 165, 181, 187
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	189

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Pintus, Vedovato e Cantalupo e che i deputati Pascariello e Verga sostituiscono rispettivamente i deputati Sereni e Gonnella per la discussione del disegno di legge n. 2734.

Seguito della discussione del disegno di legge: Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 settembre 1970. Proseguiamo nella discussione generale.

CORGI. Abbiamo ricevuto il bollettino del Ministero degli affari esteri *Notiziario dell'emigrazione*, nel quale, riguardo ai lavori della nostra Commissione sul disegno di legge in esame, si afferma che mentre al Senato il disegno di legge è stato approvato con rapidità, alla Camera l'opposizione dei rappresentanti dell'estrema sinistra rischia di ritardarne la « ratifica ».

La seduta comincia alle 10,15.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Ora, a parte il fatto che non siamo qui per fare una ratifica, non comprendiamo le ragioni per le quali si sia potuto affermare una cosa simile. Il nostro atteggiamento non è stato diretto a ritardare l'*iter* del disegno di legge, ma è stato un atteggiamento serio e responsabile poiché riteniamo che il provvedimento debba essere migliorato. Pertanto, protestiamo fermamente contro questi sistemi che tendono a denigrare non solo il nostro gruppo, ma anche i lavori di questa Commissione.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono spiacente dell'espressione usata e mi rammarico di non avere rivisto il testo del notiziario che contiene, peraltro, comunicazioni di ordinaria amministrazione. Il punto di vista espresso non è certamente da me condiviso, per cui provvederò affinché sia effettuata una rettifica e darò disposizioni per bloccare la diffusione del notiziario, qualora non sia stato ancora distribuito. Evidentemente, intuendo la mia impazienza per la approvazione del disegno di legge, si è voluto usare troppo zelo e in modo inopportuno.

FRACANZANI. Credo che in questo provvedimento vi sia la tendenza a far assumere al Ministero degli affari esteri compiti più ampi di quelli che ad esso spetterebbero. Ciò vale sia per l'istruzione, come è stato sottolineato dalla VIII Commissione, e sia per l'addestramento professionale, del quale è competente il Ministero del lavoro.

L'addestramento professionale, poi, è in gran parte lasciato all'iniziativa di enti che, sebbene siano riconosciuti e finanziati dallo Stato, non fanno parte della struttura statale (credo che questa considerazione sia importante, poiché all'estero le strutture dell'addestramento professionale hanno una particolare rilevanza e finora gran parte di tale attività è stata effettuata da questi enti, che svolgono pertanto una funzione altamente meritoria).

Ritengo, quindi, che sia necessario tenere conto della competenza del Ministero del lavoro e dell'attività svolta all'estero da enti non statali, i quali dovrebbero certamente essere sottoposti a controllo, come è richiesto anche da altre parti, affinché questi contributi siano effettivamente usati per le finalità per cui sono stanziati.

Ho ricevuto lettere da alcuni di questi enti in cui si dice che essi non si vedono sufficientemente tutelati da questo provvedimento di

legge e chiedono una certa garanzia circa quanto in esso previsto.

Gli stessi emigranti, attraverso i loro organismi di rappresentanza, possono svolgere un'utile opera di compartecipazione e di controllo.

PASCARIELLO. In sede di discussione, presso l'VIII Commissione, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1971, è stato sollevato il problema dei lavoratori emigrati all'estero sulla base dei limitati dati disponibili, consultando le fonti ufficiali di governo, utilizzando l'indagine conoscitiva che si è tenuta presso questa commissione e le segnalazioni delle varie organizzazioni sindacali e delle associazioni degli stessi emigrati.

Abbiamo ricostituito sia pure in modo sommario il quadro estremamente drammatico, precario, doloroso di questo settore dell'emigrazione. Per anni e anni si sono lasciate accumulare insufficienze gravissime per cui questo tema — per le dimensioni che ha assunto — è diventato centrale nella vasta problematica dell'emigrazione.

Non ripeterò qui le denunce già fatte in altra sede, né starò a ribadire l'assenza di una politica scolastica dell'emigrazione per dire che questa assenza non è casuale, ma congeniale al sistema selettivo e classista della politica scolastica italiana. Occorrono nuovi indirizzi perché la cultura italiana diventi patrimonio di tutti i lavoratori. Ci domandiamo se questa volontà politica esiste nel Governo, anche in rapporto al disegno di legge in esame.

Alla fine del dibattito tenuto nell'VIII Commissione, anche in considerazione dei numerosi e aperti consensi che ci erano venuti da parte di molti colleghi della democrazia cristiana, il nostro gruppo politico presentò un ordine del giorno per impegnare il Governo ad elaborare gli indirizzi di una politica scolastica dell'emigrazione, ad ampliare la rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, dovunque fosse opportuno e possibile, ad incentivare i corsi di lingua e cultura italiana, ma anche a ristrutturarli per renderli diversi da quelli che sono ora, ad esaminare il problema dei docenti che per il 95 per cento sono non di ruolo, a promuovere la partecipazione degli emigrati alla gestione democratica dell'istruzione scolastica.

Il ministro Misasi ci disse che non poteva accettare il nostro ordine del giorno perché le nostre proposte potevano trovare uno spa-

zio più idoneo nel disegno di legge d'iniziativa governativa.

Questo disegno di legge ha una portata modesta nelle sue finalità: esso mira a rispondere alle urgenti e pressanti esigenze del momento. Il senatore Oliva, nel riferire al Senato sullo stesso provvedimento nella seduta del 20 maggio 1970, ha detto: « Pur nel desiderio di un perfezionamento delle norme legislative del Governo, ritengo che i colleghi non insisteranno nella prospettiva ottimale di una generale riforma di tutta la disciplina delle iniziative scolastiche all'estero ».

In realtà non si accenna, a parer mio, al proposito di un indirizzo innovativo in questo provvedimento legislativo che sembra configurarsi come una specie di regolamentazione di alcune voci esistenti nel bilancio del Ministero degli affari esteri o come la codificazione di una prassi già consolidata e che si ha intenzione di lasciare intatta.

Si dice che gli emigrati attendono con impazienza questo disegno di legge che dev'essere approvato con urgenza; ma, già si sa che esso avrà scarsa incidenza nel settore e non si esita a parlarne come di una leggina di sperimentazione in vista di un disegno di legge di riforma generale. Non vogliamo sottolineare il fatto che questo disegno di legge, presentato al Senato nel dicembre 1969, è arrivato alla Camera un anno dopo e che, se ci fosse stata la volontà politica di procedere a una riforma del settore, il tempo sarebbe stato sufficiente e di avanzo.

Resta il fatto che dobbiamo chiederci che cosa si ha in animo di offrire, con questo provvedimento, all'emigrato e ai suoi figli, che attualmente o non frequentano la scuola o ci vanno, ma sono costretti, dopo inutili tentativi, a rinunciare all'impresa, o ci restano a prezzo di enormi difficoltà e sacrifici. A giudicare dall'entità dei primi stanziamenti sui capitoli di bilancio all'articolo 13, noi pensiamo che attualmente si offrano all'emigrato — e l'onorevole Corghi è stato estremamente preciso, quando ne ha parlato — non più che parole e generiche affermazioni di principio. È giusto obiettare che anche le affermazioni di principio hanno un loro valore e significato e sono sempre meglio che niente; ma, con tutta quello che ci sarebbe da fare in questo campo dell'istruzione, vogliamo limitarci solamente a questo: a fissare le norme, rinviando ad altro momento gli stanziamenti più cospicui e il passaggio alla fase esecutiva?

In che cosa consistono, poi, questi principi? La VIII Commissione, che il 17 dicembre scorso ha trasmesso a questa Commis-

sione il parere, ha espresso forti riserve, proprio in linea di principio, su questo disegno di legge, ha rilevato che si resta fermi a una condizione di totale sudditanza delle istituzioni scolastiche alla burocrazia diplomatica; che all'interno degli organismi — enti, comitati, associazioni — ai quali è affidata la gestione delle iniziative formative, non sono previste forme di democratizzazione; che si continuano a erogare sussidi alle iniziative private senza alcuna garanzia di un corretto impiego dei fondi assegnati e non si accolgono le richieste legittime del personale docente. In verità, non riesco neppure a comprendere il senso del parere della VIII Commissione, poiché il parere è favorevole ma vincolato ad alcune condizioni di notevole peso, indicate nella relazione che è stata trasmessa, né, d'altronde, sono d'accordo con le considerazioni che sottolineano positivamente alcune parti del provvedimento, come quella che si riferisce al riconoscimento dei titoli.

Ma vorrei procedere con un certo ordine e vorrei, innanzitutto, riferirmi ad una questione di carattere generale che merita qualche chiarimento: vorrei sapere se ci si debba preoccupare soltanto dell'inserimento nella scuola straniera dei nostri ragazzi emigrati — che è poi la ragione stessa di questo disegno di legge — o se si debba tener conto anche delle regolari scuole italiane all'estero e si debba auspicarne l'aumento. Comprendo che la seconda ipotesi è assurda, se è intesa nel senso che il Governo si debba preoccupare di istituire scuole italiane dovunque si trovino emigrati. Ciò è evidentemente impossibile, sia per l'impegno finanziario, sia per difficoltà di natura politica con i paesi d'immigrazione.

Le scuole italiane all'estero esistono nei paesi di forte immigrazione (Svizzera, territori della CEE), ma sorgono per iniziativa privata. Lo Stato italiano le sovvenziona e ad esse continuerà a erogare contributi, come è previsto dall'articolo 6, per i fini del provvedimento in esame e per quelli aggiuntivi. Allora, delle due l'una: o si è dell'opinione che il momento della integrazione debba prevalere definitivamente su quello dell'isolamento, che sarebbe determinato da queste scuole regolari, e allora non si capisce perché si dovrebbe continuare a farle esistere; o si è, invece, del parere che queste scuole italiane abbiano motivo di esistere, perché le reclamano gli emigrati o perché si è in presenza di una forte mobilità di manodopera (in alcune zone dell'Europa, come, ad esempio, in Svizzera, si verificano permanenze di appena

un anno, per cui il problema dell'inserimento potrebbe avere un rilievo secondario), e allora non si capisce perché lo Stato italiano non debba gestire direttamente queste scuole regolari.

Si sostiene che sono iniziative meritevoli di missionari religiosi e laici; sono, però, anche iniziative costose per chi le utilizza: persino per le scuole elementari, che in Italia sono gratuite, si pagano le tasse di iscrizione e di frequenza e i libri. Gli insegnanti, inoltre, sono assunti in modo arbitrario, sulla base di discutibili offerte di impiego, per cui gli emigrati mandano i figli in queste scuole solo perché non possono decidere diversamente.

Il disegno di legge, integrativo del testo unico del 1940 che contiene le norme sulla istituzione delle scuole regolari italiane all'estero, preoccupandosi del problema della integrazione dei ragazzi emigrati, non si pone il problema delle scuole regolari italiane all'estero. Penso, tuttavia, che anche in questo disegno di legge si sarebbe potuto affrontare la questione, a meno che non si ritenga che, per questa parte, lo Stato italiano debba rassegnarsi a farsi sostituire dalle iniziative private, considerato anche che nell'articolo 6 sono previsti finanziamenti *ad hoc*.

Passando all'esame del testo del disegno di legge, ci riserviamo di presentare alcuni emendamenti e ribadiamo la proposta, fatta dall'onorevole Corghi, riguardante la costituzione di un Comitato ristretto il quale dovrebbe esaminare, anche in tempi molto brevi, le questioni più rilevanti che, secondo me, potrebbero essere due: quella del riconoscimento dei titoli di studio e quella del personale docente.

I primi commi dell'articolo 5 riguardano il problema del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media e si dice che l'equipollenza è riconosciuta automaticamente a coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate. Coloro che, invece, non hanno frequentato questi corsi hanno l'obbligo di sostenere una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana, secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Parliamo, allora, di questi corsi e classi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 2. Quanti ve ne sono attualmente? Con gli stanziamenti previsti, quanti altri se ne potranno istituire quest'anno? Quando, con gli stanziamenti più cospicui che dovrebbero venire negli anni futuri, questi corsi si moltiplicheranno, potranno essere frequentati da tutti i nostri ragazzi all'estero? Secondo dati recenti, i corsi sono stati frequentati, in tutto il territorio europeo, da appena 30 mila allievi; 15 mila hanno sostenuto l'esame finale e di questi 15 mila il 20 per cento è stato respinto. Siamo, dunque, in presenza di cifre estremamente modeste che aumenteranno, negli anni che verranno, ma gradualmente e, comunque, per un largo arco di tempo, saranno insufficienti a coprire l'area del fabbisogno. Ma che ne sarà, intanto, della grande maggioranza degli allievi, destinati a rimanere fuori da questi corsi? Spesso ne restano fuori per il modo con cui questi corsi sono organizzati. Vi è infatti il sistema delle pluriclassi e i docenti non sempre sono adeguatamente preparati (il direttore generale Pinna-Caboni — si legge nell'indagine conoscitiva — si lamenta, poi, delle diserzioni, attribuendole al disinteresse delle famiglie!). Si propone loro una prova integrativa: ciò vuol dire che si programma coscientemente la loro espulsione dalla scuola italiana. Quanti di essi, infatti, saranno in condizioni di sostenere la prova richiesta? Facciamo l'ipotesi di un ragazzo che abbia frequentato in Svizzera, dopo le elementari, la classe corrispondente alla nostra prima media e non abbia potuto frequentare i corsi integrativi di lingua italiana per cui, quando torna in Italia e sostiene la prova richiesta all'articolo 5, non la supera. Che cosa si fa allora? Lo si butta fuori dalla scuola, quando deve rimanerci fino al quattordicesimo anno di età? Chi lo prepara per essere in grado di sostenere la prova richiesta? Tutto questo, a parer nostro, non dovrebbe avere rilevanza di fronte alla richiesta di un cittadino italiano di voler continuare gli studi.

Nella seduta del 16 aprile, in questa Commissione, durante l'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione, lo stesso direttore generale ha detto che quando verrà applicato il disegno di legge di cui stiamo parlando, si potrà avere la possibilità di riconoscere i titoli di studio conseguiti, anche se non sono integrati da corsi di lingua italiana e la possibilità di immediato inserimento nella scuola italiana anche se il ragazzo non avrà terminato il ciclo di studi. In ogni modo il pro-

blema non è soltanto questo: anche se noi riconosciamo i titoli di studio conseguiti all'estero e accogliessimo nelle scuole italiane i ragazzi rimpatriati, non avremmo fatto tutto.

Noi proponiamo che le scuole italiane siano tenute a organizzare corsi di recupero e di aggiornamento quando ne facciano richiesta gli interessati.

Non penso che così facendo si porti il nostro emigrato a sottovalutare i corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

La prova integrativa prevista per l'emigrato che non frequenta i corsi è una barriera che gli viene posta davanti.

L'altro punto sul quale desidero soffermarmi è quello relativo al personale docente.

Nel parere dell'VIII Commissione, si è sottolineata la notevole differenza di trattamento fra personale dirigente e insegnanti di ruolo distaccati presso il Ministero degli affari esteri e il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. Non riusciamo a comprendere per quale motivo devono esistere queste due misure.

L'articolo 8 si richiama ancora al decreto presidenziale del 1967: questo decreto presidenziale dev'essere modificato sulla base di un principio di equità tra i lavoratori italiani. È una situazione di ingiustizia che va sanata. Ritengo che dovrebbe essere presa in esame tutta quella parte riguardante il modo in cui questi docenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione vengono messi a disposizione del Ministero degli esteri. Prima essi venivano messi a disposizione a discrezione del ministro; ora, sulla base dell'articolo 1 del decreto presidenziale, essi devono fare un colloquio che non serve a nulla. Lo ha detto il direttore generale della pubblica istruzione, Rossi, secondo gli atti dell'indagine conoscitiva. Eppure questi docenti dovrebbero essere altamente qualificati per il tipo d'insegnamento difficile e delicato che è loro affidato.

Per quanto riguarda il numero dei venti funzionari, vorrei fare una domanda al sottosegretario: secondo quale criterio è stato fissato tale numero? Perché venti funzionari e non uno di più o uno di meno?

Esiste, poi, il grave problema dei docenti non di ruolo. Bisognerebbe estendere loro il principio della non licenziabilità, ai fini di una futura integrazione in ruolo, così come si è riusciti a fare in Italia per buona parte dei docenti non di ruolo e per gli insegnanti non di ruolo assunti dai vari enti e gestori privati.

La situazione sembra essere estremamente precaria e intollerabile. Questi docenti svol-

gono la loro attività in condizioni difficili; essi devono anche spostarsi in località distanti.

All'articolo 6 si legge che il Ministero ha facoltà di utilizzare personale di ruolo e non di ruolo nelle scuole gestite dagli enti locali.

Noi chiediamo che si serva ampiamente di questa facoltà. Ma che ne sarà di quei docenti che il Ministro, nell'ambito del suo potere discrezionale, per non sovraccaricare di altri pesi il bilancio, deciderà di non assumere, continuando a farli reclutare da parte di enti privati, in modo precario, senza alcuna tutela e alle condizioni inique di cui abbiamo parlato?

Poniamo, dunque, all'attenzione della Commissione queste considerazioni, non con il proposito di ritardare l'iter del disegno di legge, ma con il proposito di migliorare il testo del provvedimento. Il giudizio globale sul disegno di legge resta, come ha dichiarato alcuni giorni fa l'onorevole Corghi, sostanzialmente negativo. Troppo gravi sono i problemi che riguardano questo settore perché ci si possa illudere di averli, anche parzialmente affrontati. Occorre una politica scolastica completamente nuova, che ponga termine alla prassi degli interventi limitati, settoriali e sperimentali; occorre una riforma globale che risponda alle attese e alle esigenze dei nostri lavoratori all'estero. Oltre ai tanti drammi che vivono quotidianamente, oltre ai sacrifici, alle umiliazioni e alle privazioni che subiscono, i nostri lavoratori non devono continuare a chiedersi perché se e quanto valga la pena di istruire i propri figli e come fare per dare loro una istruzione. I nostri lavoratori non devono continuare a chiedersi come fare per allontanare la prospettiva che i propri figli, anche nel settore dell'istruzione, subiscano gli effetti di un meccanismo generale di espulsione, che finisce per ignorarli come cittadini e per respingerli ai margini della società.

STORCHI. La discussione che si è sin qui svolta sottolinea la particolare importanza che il settore scolastico e professionale ha nel quadro generale di una politica emigratoria, per cui credo che potremmo trarne utili considerazioni, anche ai fini della nostra indagine sulla emigrazione. Questa, infatti, a mio avviso, dovrà soffermarsi in modo particolare sugli aspetti scolastici e professionali delle collettività italiane all'estero al fine di dare un orientamento a una politica generale che permetta di andare sempre più concretamente incontro alle esigenze dei nostri connazionali.

Ciò posto, a me sembra che il disegno di legge, anche se non risponde, come è stato rilevato da altri colleghi, a tutte le domande che si possono porre in questo campo, contenga alcuni aspetti positivi, considerato anche che la materia è estremamente delicata e difficile per tutta una serie di considerazioni che riguardano le persone interessate e i paesi nei quali si opera. Non in tutti i paesi, infatti, è possibile svolgere le stesse attività e, d'altra parte, potrebbe non essere utile svolgere le stesse attività in tutti i paesi; per cui sarebbe necessario uno studio sulle esigenze dei nostri connazionali che vivono in ciascun paese, che dovrebbe svolgersi anche mediante indagini statistiche sul numero dei ragazzi, sul loro grado di scolarità e sulle loro tendenze e aspirazioni, così da fornire alle autorità preposte elementi concreti di giudizio e di valutazione.

Un altro aspetto che deve diversificare la natura degli interventi è quello della particolare condizione della emigrazione: dove essa assume un carattere permanente, dovrebbero prevalere le esigenze di inserimento; dove, invece, assume carattere temporaneo, come in Svizzera, in cui la durata media della permanenza è di 4 o 5 anni, prevalgono necessariamente le esigenze del ritorno. Ritengo peraltro opportuno, allo stato attuale dell'informazione, che il provvedimento in esame mantenga la sua impostazione anche se può apparire un po' generica. Spetterà, poi all'autorità esecutiva adattare gli interventi alle effettive necessità delle collettività italiane, che possono variare appunto in relazione ai diversi paesi e anche nell'ambito di uno stesso paese. Naturalmente dopo l'approvazione di questa legge potremo chiedere al ministro che cosa si è fatto o non si è potuto fare per l'istruzione scolastica all'estero esaminando in tal modo le singole situazioni, le esigenze che manifestano e le possibilità che si offrono per una azione di concreto ed opportuno intervento.

Passando all'esame del disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce, in particolare, che il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati. Tali attività sono poi enunciate negli articoli 2 e 3, l'uno riguardante le classi o corsi preparatori di inserimento e i corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana, l'altro relativo ai corsi professionali.

L'elemento comune alle molteplici esigenze, alle quali si vuole far fronte con l'arti-

colo 2, è quello di non fare dimenticare la lingua italiana ai connazionali che vanno all'estero: e ciò vale sia per coloro che restano definitivamente all'estero, sia per coloro che rientrano in Italia. Credo che dovremmo preoccuparci di più di questo aspetto, al fine di evitare la perdita della conoscenza della lingua italiana, che per coloro che si sono trasferiti oltre oceano può far venir meno ogni legame con la madrepatria e per coloro che ritornano in Italia può costituire un ostacolo per il loro reinserimento.

Dovremmo, pertanto, fare in modo di essere vicini ai nostri connazionali nella più larga misura possibile, aiutandoli a mantenere la conoscenza della nostra lingua.

Altro intervento ugualmente importante — e lo dico perché ho l'impressione che in questo settore si sia fatto assai poco — è quello relativo all'apertura di scuole materne e di nidi di infanzia particolarmente richiesti nei paesi in cui accanto al lavoro del capo famiglia vi è anche un'attività lavorativa da parte della madre.

Per quanto riguarda l'articolo 3 circa l'addestramento professionale, siamo tutti d'accordo sul fatto che non si vuole fare dell'addestramento per mandare i nostri lavoratori all'estero.

Anche se si pensa ad una loro attività all'estero, l'addestramento dovrebbe avvenire in collaborazione con gli Stati che ricevono i nostri emigrati affinché essi possano rapidamente inserirsi in un'attività professionale qualificata e migliorare la propria condizione economica; un particolare intervento *ad hoc* dovrà essere sollecitato in sede di Comunità europea, nel quadro della revisione del Fondo sociale europeo.

Gli articoli 4 e 5 pongono il problema delle competenze in questa materia.

Mi sembra che non si possa negare l'unità di direzione di tutto questo settore: direzione che non può non spettare agli organi del Ministero degli esteri sia per l'esigenza di ricondurre ad unità le varie attività che lo Stato italiano può svolgere all'estero, sia perché esse presentano aspetti particolari rispetto alle attività analoghe svolte sul territorio nazionale. Comunque il Ministero degli esteri dovrà avvalersi, come di fatto si avvale, della competenza specifica in materia didattica, del personale del Ministero della pubblica istruzione e credo che anche questo dibattito abbia pienamente confermato la validità di questa collaborazione.

La stessa cosa si può dire per la collaborazione tra il Ministero degli esteri e il Ministero del lavoro, il quale ultimo può, attra-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

verso i suoi funzionari ed esperti dare indicazioni più specifiche per quanto riguarda i corsi e le qualifiche professionali.

È chiaro che quando sorgono problemi di direttive e di impostazione di una certa importanza, essi saranno trattati preliminarmente dai Comitati interministeriali (Esteri - Lavoro ed Esteri - Istruzione).

Vorrei, infine, dire una parola sul problema della equipollenza dei titoli di studio acquisiti all'estero nei confronti di quelli italiani. Ora, vi è una notevole diversità negli ordinamenti scolastici esteri, per cui è difficile stabilire equipollenze fisse. Se, però, da una analisi più approfondita, ciò risultasse possibile, sarebbe più semplice il sistema di stabilire equipollenze automatiche. Sono infatti favorevole a ogni sistema che faciliti lo inserimento nella scuola italiana dei ragazzi che ritornano in patria.

PASCARIELLO. Le difficoltà poste in evidenza dall'onorevole Storchi sono superate solo se il ragazzo abbia frequentato il corso di integrazione di lingua e cultura generale italiana.

PITZALIS, *Relatore*. Poiché si tratta di titoli di studio conseguiti in scuole estere non è concepibile, a meno che non vi siano accordi culturali, che il titolo di studio sia *ipso facto* valido in Italia.

D'altra parte, il mezzo per ottenere l'equipollenza è molto semplice, poiché è sufficiente avere frequentato corsi di lingua e cultura generale italiana.

STORCHI. Poiché, fortunatamente, numerose famiglie ritornano in Italia, dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per facilitare il reinserimento dei ragazzi nella scuola italiana.

Resta, poi, da vedere come si realizzerà ciò che è stato disposto con questo provvedimento. Notevoli problemi di carattere didattico educativo devono infatti essere risolti, poiché non basta istituire un corso e insegnare la lingua italiana, considerato anche che il ragazzo si trova in condizioni difficili e considerato che la famiglia non può dargli un aiuto particolarmente valido.

Certamente, il Ministero potrà fare presente che la sua azione è limitata dalle disponibilità finanziarie previste in questo provvedimento. Mi auguro pertanto che, in futuro, si possa dare un maggiore apporto ai capitoli di bilancio riguardanti l'istruzione scola-

stica e professionale, in modo che il Ministero possa far fronte, in modo più adeguato, alle esigenze dei nostri connazionali all'estero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bardotti, membro dell'VIII Commissione Istruzione, che partecipa alla seduta senza voto deliberativo. Ne ha facoltà.

BARDOTTI. Ho chiesto di partecipare al dibattito che si svolge in questa Commissione, poiché ritengo opportuno precisare alcune considerazioni che sono il frutto del dibattito, ampio e approfondito, che si è svolto presso l'VIII Commissione.

Per quanto riguarda, innanzitutto, il quesito posto dall'onorevole Pascariello, relativo al parere condizionato, l'VIII Commissione ha rilevato che il provvedimento in esame è insufficiente a soddisfare alle esigenze delle istituzioni formative all'estero e che esso è una integrazione di una legge del 1940. È stato pertanto fatto presente che il provvedimento può, per certi aspetti, essere approvato, ma che è necessario che il Governo si impegni a compiere, in modo sollecito, una revisione organica della legislazione scolastica che regola queste istituzioni all'estero, poiché il testo unico del 1940 crea una atmosfera che, indubbiamente, risente di una mentalità, che deve essere superata.

Questo è il succo del parere dato; questi sono i problemi che il provvedimento non risolve: diamo parere favorevole, si è detto, a condizione che si affrontino i problemi più larghi.

Si tratta, in fondo, di ratificare attraverso la legge una serie d'iniziative. Per questo ritengo che il provvedimento, anche se migliorato per alcuni aspetti, deve essere approvato il più rapidamente possibile perché altrimenti continua ad esistere una condizione di vuoto legislativo.

Desidero dire qualcosa sugli aspetti più interessanti del provvedimento sui quali è necessario apportare qualche miglioramento.

I due temi che devono essere affrontati in modo migliore sono quello della gestione di queste istituzioni formative e quello relativo alla classe docente.

Dobbiamo spingere lo Stato ad espandere il più possibile il suo intervento diretto in questo settore perché l'obiettivo di fondo a cui dobbiamo tendere è quello di offrire a tutti i cittadini, in patria o no, e ai loro figli le stesse opportunità educative.

Quelli che vivono all'estero hanno necessità di un intervento di questo genere perché sono maggiormente abbandonati.

Credo che il Governo debba impegnarsi a sviluppare una politica di questo genere in questa direzione.

Per fare questo bisogna che ci si renda conto della consistenza dei bisogni e — ecco che ripeto ciò che ha già detto l'onorevole Storchi — bisogna fare un'indagine precisa che non è mai definitiva dati i cambiamenti che avvengono nell'esistenza degli emigrati. Bisognerebbe istituire una anagrafe di tutti i giovani che hanno bisogno di iniziative scolastiche.

Si è poi posto il problema della gestione: cioè se essa debba essere affidata esclusivamente allo Stato o se debba essere una gestione mista. Ritengo che lo Stato debba farsi carico di queste attività, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che lo Stato è rimasto assente per molto tempo in passato e che esistono organismi che hanno surrogato questa assenza, e che non possono essere liquidati oggi per il semplice fatto che lo Stato vuole assumere l'onere globale di questa attività. Noi riteniamo che l'iniziativa privata debba continuare ad esistere in questo campo.

Desidero richiamare poi l'attenzione della Commissione sulla situazione in cui si trova il personale docente non di ruolo. Voi tutti sapete che attualmente questi insegnanti vengono assunti con contratti annuali per cui si viene a determinare una situazione precaria, un rapporto di impiego che rischia di rompersi da un momento all'altro. Dobbiamo estendere all'estero tutte quelle provvidenze che sono state introdotte dalla nostra legislazione in Italia.

L'istituto della non licenziabilità, adottato nell'anno scorso, deve estendersi anche a questi insegnanti che si trovano in condizioni non certo brillanti.

Poi c'è la questione del trattamento economico. La classe insegnante e dirigente di ruolo e non di ruolo si lamenta sia per la disparità di trattamento esistente con i colleghi insegnanti dei paesi in cui operano sia per la differenza di trattamento con il personale del Ministero degli affari esteri.

Ritengo, pertanto, che anche in questa materia il Governo debba assumere una iniziativa diretta a far fronte a queste esigenze.

Detto questo, vorrei fare due proposte, che saranno tradotte in emendamenti. Per quanto riguarda l'articolo 4, sarebbe opportuno che la redazione dei programmi fosse affidata al Ministero della pubblica istruzione, poiché è l'organismo più idoneo a formulare programmi scolastici.

Per quanto concerne l'articolo 7, sarebbe opportuno istituire un organismo che controlli l'impiego dei fondi assegnati, nel quale dovrebbero essere presenti anche gli emigrati, cioè i destinatari di queste attività formative.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vi sono già rappresentanze di emigrati in seno a vari organismi.

BARDOTTI. Ritengo opportuno fare questa proposta, poiché i nostri emigrati hanno espresso il desiderio di essere gestori, insieme ad altri, dei fondi che sono ad essi destinati.

Ritengo che, con i miglioramenti proposti, il provvedimento possa essere approvato, malgrado la sua limitatezza. Sarebbe, anzi, opportuno, non prolungare ulteriormente l'iter del disegno di legge, che è già stato piuttosto lungo, considerato anche che al Senato non vi sono stati notevoli contrasti tra le varie forze politiche.

PRESIDENTE. Su invito del Presidente della Camera, che richiede la presenza in aula dei deputati per alcune votazioni, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,45, riprende alle 12,20.

PRESIDENTE. Continuiamo nella discussione. Ha chiesto di parlare l'onorevole Della Briotta. Ne ha facoltà.

DELLA BRIOTTA. Il disegno di legge che stiamo esaminando può essere considerato un segno, quanto meno, della volontà di cominciare ad affrontare un problema di enorme importanza. Sotto questo aspetto il nostro gruppo ne sottolinea il valore positivo, non senza però aggiungere che esso è inadeguato di fronte alla imponenza del fenomeno emigratorio e ai doveri che ne derivano allo Stato italiano nei confronti dell'istruzione dei figli dei nostri lavoratori.

Credo che non occorran molte parole per richiamare i termini essenziali del problema. Il testo unico sulle scuole italiane all'estero risale al 12 febbraio 1940; in questi trenta anni abbiamo assistito alla ripresa del fenomeno emigratorio (che ha assunto le proporzioni che conosciamo) e solo nel 1967 il Governo si è deciso ad affrontare con iniziative legislative il problema dell'istruzione scolastica dei figli dei lavoratori italiani all'estero. L'iniziativa del 1967 è decaduta con la fine della IV legislatura ed è stata perciò

riproposta dal Governo con il disegno di legge — già approvato dal Senato — che stiamo oggi esaminando. Il ritardo con cui si affronta il problema è quindi fuori discussione; comunque è apprezzabile il fatto che finalmente si tenti di risolverlo.

Nel grande quadro dei problemi dell'emigrazione si è avuta quest'anno l'indagine del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha posto in rilievo (a mio avviso però ancora in maniera insufficiente) i problemi dell'istruzione degli emigranti. Purtroppo non si conoscono i termini numerici del problema. Il direttore generale del Ministero degli affari esteri ci ha indicato in 200 mila unità circa la consistenza numerica dei figli degli emigrati in età scolastica, per quanto riguarda il settore europeo. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sulla base di stime approssimative formulate in sede di Consiglio d'Europa, fornisce il dato di 300 mila unità (130 mila unità in Francia, 120 mila unità in Svizzera, 50 mila unità in Germania). Comparando queste cifre alla situazione che esiste in Svizzera ne deduco che si tratta di cifre approssimative per difetto.

A questo riguardo che cosa ha fatto direttamente lo Stato italiano? Niente per la scuola materna di Stato, poco per la scuola elementare, pochissimo per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nell'anno scolastico 1969-70, 1.288 allievi hanno frequentato le scuole elementari di Stato, mentre 1.691 allievi hanno frequentato le scuole elementari gestite da enti, in genere da missioni cattoliche. Si hanno cioè 2.979 allievi di scuole elementari su quasi 200 mila soggetti in età scolastica.

Nelle scuole secondarie di Stato di primo grado si hanno in Europa 638 allievi, in quelle gestite da enti 544 allievi. Anche se non conosco i dati relativi alle scuole medie di secondo grado, credo che siano modestissimi, nell'ordine cioè delle decine. Nel complesso si hanno 3.161 allievi che frequentano scuole italiane, cioè l'uno per cento dei ragazzi in età scolare.

Se esaminiamo i dati relativi alla dislocazione geografica troviamo una scuola elementare in Svizzera, con 524 allievi, due in Belgio con 152 allievi, una in Francia, con 16 allievi, nessuna in Germania. In Spagna ce ne sono cinque, frequentate da circa un migliaio di ragazzi. Né migliore è la situazione per le scuole medie. So bene che non si può correttamente fare dei confronti sulla base del numero dei nostri connazionali residenti in Svizzera, Germania e Belgio con quelli resi-

identi in Turchia per giungere a conclusioni assai amare per la sorte dei lavoratori emigrati. Dobbiamo però registrare questi dati per sottolineare le carenze di fondo: cioè la non presenza dello Stato italiano in questo settore. Sono comunque d'accordo, in linea di principio, sulla opportunità di affrontare globalmente il problema, di non chiudere i figli dei nostri emigrati in un ghetto, perché a questo si giungerebbe inevitabilmente se si perseguisse una politica volta a far frequentare al massimo numero possibile di nostri connazionali scuole italiane all'estero. Ciò vale indipendentemente dai problemi di carattere finanziario ed organizzativo che nessuno può responsabilmente ignorare.

L'alternativa, sempre presente, fra ritorno in patria e permanenza definitiva all'estero ha giustamente spinto il nostro Ministero a portare avanti una politica che da un lato favorisca l'inserimento nel paese ospitante, mediante corsi speciali volti a consentire agli emigrati di fruire dell'organizzazione scolastica locale; dall'altro favorisca la conservazione (espressione assai amara) del patrimonio linguistico e culturale italiano. Questa impostazione ha fatto passare in seconda linea l'intervento diretto dello Stato, attraverso una sua rete di scuole di ogni ordine e grado.

A mio avviso, però, occorre fare molto di più, soprattutto se si tiene presente che il riflusso di ritorno nel nostro paese, da parte dei nostri connazionali emigrati, è già iniziato e che — in coincidenza con l'auspicato e prevedibile sviluppo economico del nostro paese nei prossimi anni — tale riflusso potrà essere anche maggiore.

Nel quadro di questa politica deve trovare grande rilievo l'istruzione scolastica (compresa quella secondaria dei due gradi ed escludendo quella universitaria che ha caratteristiche che non sono solo nazionali). Tutto questo per evitare che i nostri emigrati subiscano un nuovo e anche più penoso trauma, dopo quello che ha accompagnato l'emigrazione, allorché rientrano in patria.

Il disegno di legge è anche apprezzabile perché prevede il riconoscimento in Italia, a tutti gli effetti di legge, dei titoli di qualifica professionale conseguiti dai cittadini italiani durante la loro residenza all'estero.

Ugualmente apprezzabile, anche se inadeguata, è la soluzione data al complesso problema dell'equipollenza dei titoli di studio. Giustamente si è ritenuto opportuno sviluppare una politica di formazione scolastica e di formazione professionale atta a favorire l'inserimento dell'emigrante nella realtà del

paese che lo ospita (prima della partenza, subito dopo l'arrivo, durante la permanenza, tutto questo in accordo con le autorità del paese di immigrazione); a mio avviso deve essere ugualmente opportuno sviluppare una adeguata politica che si ponga il problema dal punto di vista del possibile e prevedibile rientro in patria dell'emigrato. Ecco perché è importante ed essenziale il mantenimento della cultura italiana e dell'istruzione scolastica dei figli degli emigrati; ciò inoltre favorirebbe benefici effetti sia per quanto riguarda gli scambi economici sia per quanto riguarda il turismo, effetti che in parte già esistono.

Gli scarsi dati esistenti, relativi ai rientri, ci permettono di dire che il fenomeno del rientro finora riguarda soprattutto lavoratori che non sono riusciti ad integrarsi. Molto raramente chi rientra ha buone qualificazioni di ordine professionale, e ciò non rende certo facile questo reinserimento. Di qui l'esigenza della qualificazione prima della partenza o durante la permanenza all'estero. Punti che nel disegno di legge che stiamo esaminando sono appena proposti.

Ma se è inadeguata l'iniziativa diretta statale, del pari lo è anche quella sussidiaria, rispetto alle scuole pubbliche del paese ospitante, che riguarda il rimanente 99 per cento dei figli dei nostri emigrati. I problemi cui si trovano di fronte le famiglie dei nostri lavoratori sono quelli dell'inserimento, con le difficoltà che derivano dalla mancata o insufficiente conoscenza della lingua locale. I dati che ci ha fornito il relatore onorevole Pitzalis sottolineano l'inadeguatezza dell'apporto che viene dato. Su trecentomila, i beneficiari sono appena sessantamila. Secondo il relatore, i dati del CNEL sono però inferiori, e cioè 54.178 nell'anno scolastico 1968-69, anche se mi pare giusto sottolineare che il numero è raddoppiato nel giro di quattro anni (erano infatti 28.389 nell'anno scolastico 1965-66).

L'inadeguatezza va rapportata ad alcuni dati di fondo, che occorre sempre tenere ben presenti. L'emigrazione comporta, di norma, il passaggio del lavoratore da una società di tipo agricolo, o artigianale, ad una società altamente industrializzata e culturalmente diversa. Si pensi, ad esempio, ad un qualsiasi lavoratore proveniente da una plaga del nostro Mezzogiorno, che si trovi a vivere a Stoccarda o a Zurigo, e ai traumi di cui restano vittime adulti e fanciulli.

Giustamente, uno studioso svizzero, Frank Meyer, ha potuto parlare di mondo schizofrenico dei figli dei lavoratori stranieri, in un

articolo assai significativo, dal titolo: « I bambini italiani sono più stupidi? ». E la conclusione cui lo studioso giungeva, era quella che l'insuccesso scolastico dei figli degli emigranti italiani in Svizzera (dato collaudato da molteplici indagini) è dovuto non a stupidità, ma a mancanza di comprensione per i loro problemi, ed a tutta una serie di situazioni alienanti.

Anziché beneficiare dell'apporto di culture diverse, il lavoratore ed i suoi figli subiscono gli effetti traumatizzanti ed alienanti derivanti dalla loro alternanza antagonistica. E se l'adulto ha un suo retroterra culturale, magari minimo, che lo difende, il fanciullo è inerme e indifeso, e potrà diventare uno sradicato, rispetto sia al paese di provenienza che a quello di residenza. Noi crediamo che sia inadeguata la stessa nozione di assistenza scolastica, perché si dovrebbe mettere avanti, prioritariamente, il diritto del lavoratore ad avere un'organizzazione scolastica efficiente, adeguata alle sue condizioni e necessità.

C'è poi il problema della formazione professionale, che va esaminato tenendo presente la condizione d'inferiorità - di fatto e talvolta anche di diritto - in cui il lavoratore ospite si viene a trovare rispetto a quello indigeno (la parola *gastarbeiter* è un'espressione molto bella, ma priva di significato), con la conseguente utilizzazione dell'emigrato in attività poco desiderate, meno retribuite, più faticose. Nella nostra civilissima Europa si è formata una scala di valori, che colloca in cima il lavoratore asettico mitteleuropeo, seguito dagli italiani del nord, poi da quelli provenienti dal sud Italia, e quindi dagli spagnoli, jugoslavi, greci, turchi, marocchini, e così via. La qualificazione professionale è l'unico mezzo che si offre al lavoratore emigrante per salire la scala, secondo questa logica. Ma è anche l'unico mezzo per permettere un reinserimento in Italia, se ci sarà il rientro. In Europa fioriscono corsi di formazione professionale, con vari risultati.

Ora, le strade da seguire sono due. Da una parte fornire preliminarmente, con una preparazione scolastica adeguata, una formazione professionale con un minimo di volenze. Dall'altra, si deve perseguire la via dell'armonizzazione, su scala internazionale, della istruzione professionale, da cui può derivare un riconoscimento dei titoli e delle qualifiche. In questo campo - come in quello della tutela in genere dei diritti dei lavoratori emigranti - il contributo maggiore è venuto dal progredire dell'integrazione europea. Più difficile è invece la strada degli accordi bilaterali tra

Stati, o di imprese, anche perché i sindacati operai non sempre operano rimanendo nel solco dell'internazionalismo operaio. Da parte mia, avanzo l'esigenza di approfondire il discorso sul fondo sociale europeo, che dovrebbe diventare non un correttivo soltanto, ma uno strumento di pianificazione in materia professionale.

Quando si parla di problemi dell'emigrazione, si citano spesso le rimesse, per sottolineare l'entità ed il valore dell'apporto di esse per la nostra economia. Altre volte, prevalgono le considerazioni nazionalistiche (v'è un accento di esse nell'intervento dell'onorevole Romeo, fatto nella scorsa seduta).

Io vorrei solo aggiungere un argomento di riflessione. Abbiamo in Europa trecentomila scolari, figli di emigranti. Se noi spendessimo per essi ciò che spendiamo per i trecentomila scolari di Roma (non so se la cifra sia esatta, ma comunque può valere come ipotesi) avremmo una somma tale, da far diventare addirittura ridicola quella prevista nel disegno di legge in discussione, e da far sobbalzare il Ministro del tesoro: occorrerebbero infatti 250-300 miliardi. Tale cifra è stata da me calcolata, considerando che il bilancio del Ministero della pubblica istruzione ammonta al venti per cento di quello complessivo dello Stato, il quale è di 14 mila miliardi. A questo venti per cento (cioè 2.800 miliardi) occorre poi aggiungere l'apporto degli enti locali e di tutte le fondazioni, biblioteche, associazioni, tanto ben radicate nel nostro Paese. Sapendo poi che trecentomila scolari corrispondono a circa il 10 per cento dell'intera popolazione scolastica italiana, la cifra che si ricava è quella da me prima citata.

Eppure il problema è proprio questo: considerare l'emigrazione per quello che è, nei suoi termini numerici, e rapportare la soluzione dei suoi problemi almeno alle soluzioni che si cerca di dare ai problemi dei lavoratori rimasti in patria. Non fare questo, è ingiusto ed immorale. Ma aggiungo di più: è anche un cattivo affare che lo Stato fa. Poiché, di fatto, si rinuncia a recuperare, a vantaggio della cultura e dell'economia italiana, zone di influenza enorme. Ma si crede veramente che siano le iniziative dei nostri istituti di cultura, o della « Dante Alighieri » ad incrementare la scarsissima presenza italiana all'estero?

Noi dobbiamo invece contare sui milioni di nostri connazionali emigrati, che sono i veicoli più importanti di penetrazione culturale ed economica. Quando all'estero si entra in una libreria o in un'edicola, si nota con

rammarico quanto sia esigua la presenza dell'editoria italiana, come pure delle pubblicazioni periodiche. È un dato sconcertante, ma che ci indica quante sono le inadeguatezze e quali sono gli errori.

Il disegno di legge in discussione è certamente insufficiente a correggere questi errori, sia per l'inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione del Ministero degli esteri, sia per le soluzioni organizzative proposte. Ciononostante, noi daremo ad esso il nostro voto favorevole, considerandolo il primo passo nella direzione giusta, per affrontare globalmente questi problemi. Per il resto, riteniamo che si dovrà riparlare della questione quando avremo concluso l'indagine sui problemi dell'emigrazione, e, per quanto riguarda la Svizzera, allorché il Parlamento si occuperà dell'accordo di emigrazione. Ritengo che si sia indugiato anche troppo nell'esame di questo provvedimento che, pur se di modesta portata, indica la direzione giusta entro la quale deve collocarsi l'azione delle nostre autorità.

Concludendo, sono del parere che a questo punto sarebbe opportuna una pausa di riflessione e quindi sono favorevole alla proposta di costituzione di un comitato ristretto purché, però, si giunga nel più breve tempo possibile all'approvazione del provvedimento. Cioè nel caso in cui la formazione di questo gruppo di lavoro dovesse ritardare ulteriormente il licenziamento della legge, allora mi dichiarerei decisamente contrario all'accoglimento di tale proposta, chiedendo l'immediata discussione dell'articolato e delle proposte di emendamento. Vorrei inoltre far presente che i colleghi del Senato di fronte alle modifiche da noi apportate potrebbero assumere un atteggiamento critico e, a loro volta, potrebbero trasformare nuovamente il testo: è necessario, quindi, che in sede di comitato ristretto si proceda semplicemente ad una riconsiderazione del problema senza rimettere in discussione l'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BEMPORAD, *Sottosegretario per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per sottolineare quale grande importanza giustamente si rimetta al problema della scuola per i figli degli italiani residenti all'estero. Credo che non sia inopportuno, sia pure rapidamente, fare un cenno al lungo iter percorso dal disegno di legge al nostro esame.

Nel 1965 fu per la prima volta avvertita l'esigenza di impegnarsi in modo più sostanziale per l'istruzione, l'educazione dei figli dei nostri emigrati, e, in particolare, per il perfezionamento della loro preparazione professionale. Questo problema è stato ripetutamente oggetto di indagini statistiche, i cui risultati vengono resi noti ogni anno da apposite pubblicazioni: mi riferisco, in particolare, a « I problemi del lavoro italiano all'estero », edita annualmente da questo Ministero e la cui appendice V contiene dati ufficiali che il Ministero è riuscito a raccogliere attraverso una non facile ricerca e che rappresentano i riferimenti più attendibili di cui noi oggi possiamo disporre, sia pure con qualche riserva. Vorrei aggiungere — sia in relazione ad alcuni dati (non sempre del tutto concordanti) citati dai colleghi, sia in relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole Bardotti — che il Ministero degli affari esteri si rende perfettamente conto della necessità di giungere ad una rilevazione di dati più precisi: non so, però, tecnicamente fino a che punto sia possibile realizzare una anagrafe scolastica degli italiani residenti all'estero (cosa auspicabile ma tecnicamente non facile). Comunque, sono state impartite istruzioni alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari affinché raccolgano, adottando i criteri più idonei, il maggior numero possibile di dati in modo che ci si possa rendere esattamente conto (evidentemente si tratta di dati che variano di anno in anno) di quello che è la reale consistenza del problema che, grosso modo, già emerge sia dai dati pubblicati nella appendice V, sia da quelli citati dai colleghi che, nelle grandi cifre, non differiscono molto gli uni dagli altri.

Ora, se non ricordo male, un provvedimento analogo a quello che stiamo esaminando fu sottoposto nel luglio '67 all'attenzione della Commissione affari esteri del Senato: al termine della legislatura, però, il testo decadde. Nel 1968, all'inizio della quinta legislatura, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (citati nel testo del disegno di legge) ripresero i contatti allo scopo di elaborare un nuovo disegno di legge tenendo presenti le osservazioni e i rilievi che i senatori avevano mosso al testo precedente. Questo provvedimento fu approvato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre dello scorso anno e trasmesso alla III Commissione permanente del Senato, relatore il senatore Oliva. In sede di comitato ristretto istituito presso tale Commissione, il

testo primitivo fu notevolmente modificato: da un confronto fra i due elaborati emerge l'importanza delle modifiche non solo formali, ma di struttura, apportate presso l'altro ramo del Parlamento. A questo proposito desidero ricordare che quel Comitato, presieduto dal senatore Oliva e costituito da senatori in rappresentanza di tutte le parti politiche, si è giovato della collaborazione di alti funzionari del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero degli affari esteri: collaborazione che è stata simpaticamente apprezzata da tutte le parti politiche. Ed io vorrei mettere in evidenza questo fatto senza alcun intento polemico.

Il provvedimento elaborato dalla Commissione del Senato è stato approvato con l'astensione dell'opposizione, astensione motivata con un giudizio negativo sull'impostazione generale della politica svolta dal Governo nei settori dell'emigrazione e dell'istruzione scolastica e professionale, ma il testo elaborato dal Senato, attraverso un lavoro di squadra, perché, pur con dei limiti, risulta avere innegabile validità.

Desidero qui mettere in evidenza che alcuni aspetti del disegno di legge non rappresentano soltanto una regolamentazione di situazioni di fatto, ma contengono elementi innovativi.

Per quanto riguarda la famosa scelta tra la politica di potenziamento delle scuole gestite all'estero sotto il controllo diretto dello Stato o gestite da privati e la politica di aiuti da dare ai nostri connazionali all'estero al fine di metterli in grado di frequentare le scuole del paese che li ospita, si è scelta la seconda via. Questo anche per facilitare il reinserimento in patria quando questi emigrati decidano (come è auspicabile) di rientrare nel loro paese. In questa decisione si è tenuto conto, evidentemente, anche di ragioni di ordine economico. Infatti le cifre indicate dall'onorevole Della Briotta, se si volesse attuare un tipo di istruzione analogo a quello nazionale per tutti gli emigranti, non sono molto lontane dalla realtà.

Vi sono anche altre ragioni, educative e didattiche, che caratterizzano la scelta fatta. Ragioni dettate anche dai rapporti internazionali, in special modo nell'ambito europeo, che si vuole abbiano una influenza diretta sulla formazione culturale e professionale dei giovani. Frequentando le scuole dei Paesi che li ospitano i giovani potranno allargare proficuamente il loro orizzonte culturale, raggiungendo così un alto grado di formazione civile e intellettuale, il che rappresenta qualcosa di

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

diverso e più importante, in senso assoluto, di quello che può essere il problema della lingua materna.

Questo disegno di legge (che dovrà inserirsi in una discussione più ampia, che mi auguro faremo al più presto), in sostanza propone di mettere a disposizione dei figli dei nostri emigranti strumenti sufficienti in modo che essi non siano più — come è stato detto — gli ultimi della classe: cioè non siano più considerati una popolazione scolastica che il Paese ospitante respinge. Si propone anche il riconoscimento della validità dei titoli di studio conseguiti nel Paese ospitante; questo permetterà l'eventuale reinserimento in Patria, facilitato anche dalla adeguata conoscenza della lingua materna, che i giovani saranno messi in condizioni di avere.

Oltre ad una elencazione delle iniziative per l'assistenza scolastica, nella legge sono anche previste iniziative per la formazione ed il perfezionamento professionale. Da questo campo rimane escluso il settore universitario, perché nel momento in cui si sta approvando una riforma universitaria (problema in discussione anche nell'ambito europeo) non si è ritenuto opportuno inserire in questa legge una normativa che riguardi il settore universitario. Una regolamentazione del genere avrebbe, inoltre, potuto rimandare *sine die* l'approvazione di questo provvedimento.

Il fatto, però, che si faccia un riferimento preciso alla rete della scuola materna è di notevole importanza, perché in questo campo vi è un impegno diretto da parte del Governo italiano a promuovere un adeguato sviluppo.

Nella legge vi è affermato il principio che il Governo debba assumere in modo prioritario l'onere e la responsabilità di istituire e di sviluppare questi corsi di assistenza scolastica, di modo che le iniziative — pur lodevoli — che sono state assunte all'estero da enti, associazioni, eccetera sono considerate delle iniziative collaterali; vi è anche il richiamo all'obbligo per i Paesi di accogliimento a collaborare alla formazione professionale dei nostri lavoratori; vi è il riconoscimento del servizio prestato all'estero dagli insegnanti non di ruolo ai fini dei concorsi a cattedre o per incarichi e supplenze; vi è la possibilità di utilizzare insegnanti elementari e di scuola materna (sono d'accordo circa il fatto che questa possibilità debba essere largamente attuata da parte del Ministero, perché si tratta di personale qualificato e anche per questioni di carattere economico e giu-

ridico); vi è la possibilità da parte del Ministero degli affari esteri — con i controlli di cui parliamo e che si sono in parte predisposti — di avvalersi di un numero maggiore di personale qualificato del Ministero della pubblica istruzione per amministrare e vigilare le istituzioni previste dal disegno di legge in questione. E vi è infine una nuova procedura, per consentire ai docenti di ruolo, destinati al servizio all'estero, di percepire senza interruzione gli assegni metropolitani, e dopo brevissima attesa anche gli assegni di sede, eliminando certi gravi ritardi nella corrispondenza che si sono lamentati sinora.

Il testo di legge approvato il 30 settembre 1970 dalla Commissione esteri del Senato differisce da quello governativo per sostanziali innovazioni, che ne hanno esteso notevolmente la portata. Le principali varianti riguardano: la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento in Italia a tutti gli effetti dei titoli di studio finali elementari e medi, e delle qualifiche professionali conseguite all'estero; una più dettagliata elencazione delle iniziative prese, l'estensione del riconoscimento dei titoli di studio a quelli finali conseguiti in scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale, nonché le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento medesimo, la adozione di nuove procedure concernenti la retribuzione del personale direttivo e docente di ruolo all'atto della destinazione all'estero; l'esatta determinazione del beneficio della maggiorazione dei titoli di servizio prestato all'estero da attribuire al personale insegnante non di ruolo (primario e medio) ai fini dei concorsi a cattedre e del conferimento degli incarichi e supplenze in Italia; la possibilità per il Ministero degli affari esteri di avvalersi dell'opera di 20 elementi di ruolo dell'amministrazione della pubblica istruzione, per il buon funzionamento delle istituzioni — come ho già detto — di cui al disegno di legge in esame.

Ora, mi sembra che tre punti del nuovo testo sono da considerarsi in particolare. In primo luogo, la precisa formulazione delle iniziative scolastico-assistenziali: « i lavoratori italiani — si dice all'articolo 2 — possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste, e per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti, pre-inter-dopo-scuola ». La parola « possono » che figura in

questo capoverso, ha il senso di un'estensione, e non di una limitazione: essa è stata oggetto di lunga discussione al Senato, e si è giunti alla conclusione di inserirla, perché — come spiegherò meglio tra poco — se si fosse posta una perfetta identità tra le provvidenze italiane e quelle prese all'estero, i figli dei nostri emigranti rischierebbero, per un insieme di considerazioni, di vedersi esclusi da esse.

Il secondo punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione, riguarda il riconoscimento, a determinate condizioni, sia dei titoli di studio a livello elementare, medio di primo e secondo grado e professionali, e sia degli attestati di qualifica professionale conseguiti dai connazionali durante la loro residenza all'estero.

Nel testo governativo, detta equipollenza era limitata ai titoli di studio italiani compresi nella fascia dell'obbligo. Con la nuova norma si immette, per la prima volta, nella nostra legislazione un principio che può essere considerato profondamente innovatore. Attualmente infatti, giovani connazionali, anche se in possesso di adeguato titolo di studio conseguito all'estero, non possono tuttavia prendere parte a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, opponendosi a ciò una regola di carattere generale, secondo la quale nelle amministrazioni medesime possono essere assunti soltanto cittadini italiani con una formazione « nazionale ». Del pari, persone adulte, pur se fornite di adeguata preparazione professionale, non possono esplicitare, una volta rientrata in Italia, la loro attività solo per il fatto che i nostri ordinamenti professionali prescrivono il possesso di titoli italiani. Con la norma di cui all'articolo 5 viene quindi a cadere ogni discriminazione ora in atto, tra chi ha conseguito all'estero i titoli di cui trattasi nel periodo in cui ha vissuto fuori dai confini della Repubblica per motivi di lavoro, e chi, essendo rimasto in Italia, ha ottenuto i medesimi titoli nelle scuole nazionali. La prima importante conseguenza che da ciò deriva sarà l'aumentato interesse che i lavoratori italiani emigrati dovranno avere nei confronti delle scuole del paese ospitante in quanto — giova sottolinearlo ancora una volta — gli studi in essa compiuti ed i titoli conseguiti avranno in Italia pieno valore legale ed a tutti gli effetti.

Il terzo punto da considerare riguarda la « speciale valutazione » da attribuire al personale insegnante non di ruolo addetto sia alle istituzioni scolastiche di cui al presente disegno di legge, e sia alle scuole italiane all'estero statali e sussidiate, ai fini dei con-

corsi a cattedre e del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Tale « speciale valutazione » che avrebbe dovuto essere lasciata di volta in volta alla discrezione del Ministero della pubblica istruzione, sentito quello degli affari esteri, viene precisata nel senso che « le normali valutazioni — dice l'articolo 10 — dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo ». Con la norma in questione viene inoltre per la prima volta riconosciuto, ai fini e con la sopravvalutazione anzidetta, il servizio di ruolo prestato da docenti dell'ordine secondario nelle scuole o istituzioni scolastiche sussidiate dal Ministero degli affari esteri. Sempre a proposito del personale insegnante non di ruolo, il provvedimento dovrebbe incoraggiare la presentazione di più numerose candidature al servizio all'estero. Su di esse sarà così possibile effettuare una più vasta selezione dei migliori elementi, soprattutto giovani; desiderosi di disporre dei titoli di servizio, determinanti nei concorsi a cattedre.

In relazione poi alle cifre citate dagli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito, per quanto concerne il numero delle scuole, degli insegnanti e degli alunni, è opportuno distinguere i giovani che frequentano scuole regolari italiane all'estero, da quelli che frequentano corsi di lingua italiana o corsi di inserimento nelle scuole locali, ai quali ultimi intende rivolgersi il disegno di legge in esame.

Da tali cifre è stato desunto che assolvono all'obbligo scolastico solo coloro che frequentano le scuole ed i corsi anzidetti, trascurando il fatto importantissimo che salvo modeste percentuali, i nostri ragazzi residenti all'estero seguono i corsi delle scuole locali. Un punto fermo è quindi che non si può parlare di una non frequenza scolastica, facendo solo riferimento a coloro che seguono le scuole o i corsi organizzati da enti pubblici o privati italiani. Esiste infatti tutta una scolarità che si riferisce a coloro che frequentano le scuole locali, sia pure con maggiore o minore difficoltà; ad esempio, nei paesi transoceanici o europei di lingua neolatina si presentano aspetti di ben più facile inserimento e minori problemi che non nei paesi di lingua tedesca, o inglese o fiamminga, dove appunto questa integrazione presenta maggiori ostacoli.

Sarebbe quindi semplicistico affermare che, siccome l'uno per cento soltanto frequenta scuole italiane, tutti gli altri o eva-

dono o si trovano in condizioni di particolare disagio.

Un altro punto che occorre esattamente chiarire è quello che si riferisce sia al limite e alla portata del disegno di legge presentato e sia all'orientamento cui esso si ispira.

L'intervento italiano in materia scolastica, non può che avere una funzione complementare rispetto a quella affidata alle scuole pubbliche dei paesi di accoglimento. C'è poi da considerare il limite relativo all'entità degli stanziamenti, ed al piano di sviluppo, di cui parleremo in seguito.

Vengo ora a fare alcune osservazioni, in riferimento all'articolo 5, e quindi al problema dell'equipollenza con i titoli di studio italiani. Il secondo comma di questo articolo prevede che dalla prova integrativa sono esentati coloro che abbiano frequentato classi o corsi di inserimento e corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana, cioè proprio le istituzioni che si vuole incrementare.

L'approvazione di un emendamento abrogativo delle prove in questione, avrebbe come immediata conseguenza la chiusura della massima parte dei corsi di lingua e cultura italiana esistenti all'estero, l'impossibilità di crearne dei nuovi, ed il licenziamento, infine, di quasi tutto il personale insegnante in servizio nei corsi medesimi, perché diminuirebbe, evidentemente, l'interesse dei giovani alla frequenza di questi corsi qualora essi non garantissero l'equipollenza dei titoli rilasciati.

Per quanto riguarda il problema, di cui già si è discusso al Senato, relativo alla prova che deve essere sostenuta da parte di coloro che non abbiano avuto la possibilità di frequentare i corsi, nel testo originario si parlava di un vero e proprio esame, mentre nel testo attuale si propone una semplice prova integrativa: si realizza, quindi, una attenuazione nella verifica della conoscenza di quel minimo di lingua italiana richiesto. Vorrei ricordare, in proposito, che esiste una circolare risalente al 1967, emanata dal ministro Gui, in cui si richiama l'attenzione dei presidi e dei direttori sulle difficoltà di inserimento nelle scuole italiane da parte di nostri connazionali che per vari anni abbiano risieduto all'estero: prima fra tutte la scarsa conoscenza della lingua italiana. Si invitano quindi i presidi a attuare qualsiasi iniziativa possa permettere un più agevole inserimento di questa categoria di studenti nelle nostre scuole. A questo scopo si prospetta concretamente la possibilità di istituire dei corsi speciali per colmare le lacune dell'istruzione

ricevuta da questi giovani, che noi non vogliamo certamente espellere dalla scuola italiana, ma vogliamo bensì inserirveli, purché essi diano dimostrazione di possedere un minimo di conoscenza della lingua italiana. Senza questo requisito, infatti, allora sì che essi verrebbero espulsi non solo dalla scuola italiana, ma dalla vita stessa del loro paese natale.

La situazione delle nostre iniziative scolastiche e di assistenza scolastica all'estero è quella che è ed occorre modificarla in modo da rendere possibile l'ottenimento di adeguati finanziamenti che si giustificano in quanto lo Stato — questo è il fatto nuovo più importante — assume in proprio il compito prevalente di creare istituzioni scolastiche adeguate pur senza disconoscere il contributo che hanno dato e che possono ancora dare iniziative di enti o associazioni.

Gli incrementi ottenuti negli ultimi tre esercizi finanziari sul capitolo di bilancio che qui maggiormente interessa, ossia il capitolo 3158 (già 2619), sono stati i seguenti: 1961, un miliardo; 1970, un miliardo e 400 milioni; nel 1971, due miliardi. L'approvazione di questa legge avrebbe consentito l'immediata richiesta di un altro miliardo, come già preventivato, per giungere così ad un totale di tre miliardi nel corrente anno finanziario.

Poiché tuttavia l'esercizio 1971 è già iniziato senza che detta approvazione sia finora avvenuta, ci si riservava di chiedere un'integrazione di bilancio per l'anno in corso pari a tanti dodicesimi di detto miliardo per quanti saranno i mesi che intercorreranno fra l'approvazione della legge e la fine dell'esercizio.

Anche gli stanziamenti dei capitoli di bilancio menzionati all'ultimo articolo del disegno di legge, cioè 2301, 2302, 2303 e 2305, citati dall'onorevole Corghi, destinati alle spese relative al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, hanno avuto un incremento per il 1971.

Infatti, il totale degli stanziamenti di detti capitoli, che è stato di lire 6.645.000.000 nel 1970, è passato a lire 7.485.000.000 per il corrente esercizio, con un aumento di 840.000.000.

Se a questa somma si aggiunge quella di 600.000.000 di lire, rappresentata dalla variazione in aumento del citato capitolo 3158 (già 2619), l'aumento totale degli stanziamenti nei cinque capitoli considerati è per il corrente esercizio di 1.440.000.000.

Si consideri ora in particolare lo stanziamento del capitolo 3158 (già 2619), che ha

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

per denominazione: «contributi in denaro, libri e materiale didattico ad enti, associazioni o comitati per l'assistenza educativa, scolastica e culturale e per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie». Come sopra ho detto, lo stanziamento è quest'anno di due miliardi.

In vista dell'approvazione di questo disegno di legge il Ministero degli affari esteri aveva dato istruzioni alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di impostare per il 1971 le iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale come se fossero una prima applicazione del nuovo provvedimento.

Il dettagliato programma di attività (non considerate ancora le borse di studio), che si presentano necessari e all'inizio del 1971, elaborato dagli enti in collaborazione con gli uffici consolari, prevedono una spesa totale di lire 2.574.277.000, così ripartita: 2.425.905.000 per iniziative da attuare nei paesi europei e 148.372.000 in paesi di oltre oceano (soprattutto Canada e Australia).

Purtroppo le attuali disponibilità di bilancio non sono ancora adeguate alle nuove necessità e pertanto le rappresentanze diplomatiche, nel raccogliere le richieste di contributi per ciascun paese, hanno operato una decurtazione delle attività in via di sviluppo, portando le richieste ai seguenti valori: totale della spesa 2.303.191.000 di lire di cui 2 miliardi 169.057.000 in paesi europei e 134 milioni 134.000 in paesi d'oltre oceano.

La competente direzione generale del Ministero ha dovuto apportare ulteriori tagli al programma di attività elaborato, per adeguarlo alla attuale disponibilità di 2 miliardi di lire.

Per quanto riguarda il futuro più lontano è già in corso una rilevazione aggiornata dell'entità delle nuove esigenze che ci proponiamo di attuare con gradualità, ma con la massima celerità possibile.

Si può tuttavia fin d'ora prevedere, con larga approssimazione, uno sviluppo delle iniziative contemplate dal disegno di legge che, come accennato, dovrà essere graduale anche per dar tempo all'amministrazione di approntare — con sollecitudine — gli strumenti necessari per creare una adeguata rete di personale direttivo e docente all'estero. Si tratterebbe, in particolare, di istituire dei corsi di addestramento che tengano conto delle particolari esigenze didattiche proprie delle scuole italiane all'estero.

Ammettendo quindi un aumento del capitolo di bilancio 3158 di un miliardo e mezzo di lire l'anno nel periodo 1972-74 (1972: tre miliardi e mezzo; 1973: cinque miliardi; 1974: sei miliardi e mezzo), si può ragionevolmente ritenere che nel 1974 si potranno soddisfare le necessità della popolazione italiana in età scolastica residente in Europa, nella consistenza attuale e, nel contempo, intensificare l'assistenza scolastica ai figli dei lavoratori italiani residenti oltre oceano.

In tema di stanziamenti con i quali si intende provvedere all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, è utile ricordare infine che il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare parte dei normali stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303 e 2305, destinati alle spese relative al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, nonché l'intero stanziamento del capitolo 3158, ex 2619.

Lo stanziamento di tale ultimo capitolo dovrà essere così suddiviso: una parte a favore del capitolo 2302 per provvedere alla retribuzione degli insegnanti non di ruolo assunti dal Ministero degli affari esteri, come previsto dall'articolo 9 del disegno di legge; una parte dovrà formare lo stanziamento di un nuovo capitolo sul quale far gravare le spese generali derivanti dalle iniziative oggetto del presente disegno di legge e assunte direttamente dal Ministero; una terza parte, infine, resterà assegnata al capitolo 3158 per corrispondere contributi in denaro, in libri e materiale didattico ad enti, associazioni, comitati e scuole locali che assumano le iniziative di cui trattasi, integrando quelle intraprese dal Ministero degli affari esteri.

Vorrei fare qualche osservazione su quanto hanno detto l'onorevole Bardotti e la Commissione VIII, cioè sul problema dei rapporti fra il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione, e relative competenze. Vorrei sottolineare l'impossibilità di scindere la rappresentanza e la tutela degli italiani all'estero, secondo i vari settori a cui questa tutela è affidata. In altri termini le rappresentanze diplomatiche e consolari svolgono un'attività di tutela, nei riguardi dei nostri connazionali, su materie che all'inferno sono di competenza di vari ministeri. Tutte queste attività, però, vengono ricondotte ad una sola unità dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, peraltro servendosi, nel campo scolastico, esclusivamente di personale assegnato dal Ministero della pubblica istruzione. Si tratta, comunque, o di funzionari, o di ispettori, o di direttori didattici o

di insegnanti di ogni ordine e grado, personale che, praticamente, non solo svolge attività didattiche, ma elabora programmi, avanza proposte, eccetera. Da ciò si deduce che tutto il settore scolastico ha una sua autonomia, sia pure nel quadro dell'unità di indirizzo della tutela degli italiani all'estero. Ecco perché non vi sono preoccupazioni che i problemi scolastici vengano affrontati da personale che non abbia qualificazione specifica. Nei riguardi delle prove e dei colloqui che si richiedono per scegliere il personale insegnante, la commissione mista, che presiede a tali esami, è composta prevalentemente da personale della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda il principio della democratizzazione delle istituzioni scolastiche per i figli dei lavoratori emigrati, vorrei ricordare che vi è una partecipazione della rappresentanza dei nostri connazionali all'estero, anche alla elaborazione della politica scolastica; a parte i pareri che il Comitato « Esteri-Pubblica istruzione » è chiamato ad esprimere, vi è una consultazione una volta l'anno. Comunque il dibattito è stato approfondito anche quest'anno da parte del Comitato consultivo degli italiani all'estero, che ha raccomandato l'approvazione di questo disegno di legge. Vi è da rilevare che nell'ambito dei singoli consolati, vi sono i comitati consolari di coordinamento, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni dei nostri emigranti, che discutono anche i problemi della scuola e fanno presenti le esigenze della collettività. Vi è una continua consultazione, specialmente da quando è stato disposto con una circolare recentissima il potenziamento di questi comitati, in modo che vi sia una presenza ed una partecipazione dei rappresentanti degli emigranti.

Vi sono, poi, i convegni magistrali che si svolgono sempre più di frequente all'estero. Ho partecipato ad un convegno a Bruxelles e ho avuto modo di avere contatti con i collaboratori delle direzioni generali dell'emigrazione, anche tramite una riunione di direttori didattici effettuati in Germania. Voglio assicurare i colleghi che è già in atto una continua consultazione fra il Ministero degli affari esteri e i rappresentanti della scuola e degli emigranti.

Per quanto riguarda lo *status* giuridico ed economico del personale insegnante, per quello di ruolo sono stati da tempo presi contatti con il Ministero del tesoro per rivedere la tabella delle retribuzioni annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967. Tali contatti hanno avuto luogo previa

consultazione con il sindacato di categoria e con il comitato consultivo « Esteri-Pubblica istruzione ».

Circa il personale non di ruolo, premesso che quello addetto alle istituzioni indicate nel disegno di legge in esame viene allineato all'analogo personale in servizio nelle scuole statali all'estero, occorre sottolineare che è in atto un'azione intesa ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio pre-ruolo per coloro che accedono ai ruoli magistrali e che l'intera materia dello stato giuridico ed economico è oggetto di studio e saranno quanto prima presentate soluzioni idonee a soddisfare le aspettative degli interessati. Il problema esiste e va risolto nel senso che vi sia un'uguaglianza di diritti e di compensi fra coloro che svolgono le stesse funzioni sia in Italia che all'estero e qui in condizioni che richiedono una preparazione particolare, e di conseguenza un particolare disagio.

Pregherei l'onorevole Fracanzani di esaminare gli articoli 4, 5 e 6, dai quali risulta chiaramente che ogni volta che emerge una competenza del Ministero del lavoro, o per stabilire le tabelle di equipollenza ed i titoli di formazione professionale, o per l'istituzione dei corsi di formazione professionale, eccetera, questo è costantemente citato come il ministero che deve dare il suo assenso. Mi sembra che il disegno di legge soddisfi questa giusta esigenza. Del resto esiste un comitato « Esteri-lavoro » ed un comitato « Esteri-Pubblica istruzione, » che curano questi collegamenti continui, non soltanto quando vi è un provvedimento particolare, bensì anche quando elaborano ed aggiornano, in linea generale, i provvedimenti che devono essere adottati in questa materia.

FRACANZANI. Mi riferivo al problema della gestione e all'impostazione specifica del secondo comma dell'articolo 4, che recita: « Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione ». Ora, mentre l'articolo 2, richiamato da questo comma, presuppone una competenza specifica del Ministero della pubblica istruzione, le lettere a) e c) dell'articolo 3 prevedono una competenza del Ministero del lavoro, perché si parla di iniziative di formazione e di perfezionamento professionale. Per quanto riguarda l'impostazione del disegno di legge, mentre il terzo comma

dell'articolo 4 prevede l'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il secondo comma non ne fa alcun riferimento e, a mio avviso, vi dovrebbe essere.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È sembrata preminente, laddove si parla di corsi, la competenza del Ministero della pubblica istruzione, fermo restando il principio che, ovunque vi sia un inserimento di problemi relativi ai corsi di formazione professionale, vi deve essere una consultazione a tre.

FRACANZANI. E la formazione professionale?

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per la formazione professionale vale quanto è contenuto nell'articolo 4.

FRACANZANI. Se non fosse stato menzionato il Ministero della pubblica istruzione si poteva ritenere assorbente il comma 3, anche per quanto riguarda il secondo comma. Poiché, invece, in quest'ultimo comma è stato specificato il Ministero della pubblica istruzione avrebbe dovuto essere specificato anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi pare di aver risposto in gran parte alle osservazioni fatte dall'onorevole Pascariello. Per quanto riguarda, in modo particolare, l'utilizzazione di personale del Ministero della pubblica istruzione, sono costretto, purtroppo, a presentare un emendamento che riduce a 10 il numero dei funzionari. Questo perché ci è sembrato che nel quadro dei calcoli, sia pure ancora approssimativi, ma che speriamo diventeranno più esatti, sullo sviluppo che assumeranno questi corsi, il personale di cui oggi disponiamo, e cioè personale della pubblica istruzione distaccato presso il Ministero degli affari esteri, non sarà sufficiente. Cioè, se questa legge deve servire, secondo l'intendimento del Governo, a sviluppare i corsi, non bastano più i vecchi quadri, e ci sembrava che il numero di venti, programmato in questo primo triennio, potesse essere necessario. Siamo costretti, nostro malgrado, a proporre la riduzione perché sono state fatte osservazioni da parte del Ministero del tesoro, nel senso che o il Ministero della pubblica istruzione ritiene di riasorbire le spese di sua competenza per questo personale che ci cede oppure bisogna trovare

una copertura particolare con una procedura non facile, che ritarderebbe l'iter del provvedimento. Cioché se escludiamo i funzionari e riduciamo a dieci il numero delle unità del contingente previsto, il Ministero della pubblica istruzione, attraverso uno scambio di corrispondenze, assumerà a suo carico queste dieci unità sul bilancio attuale, cosicché lo stanziamento di bilancio non inciderà sui capitoli per lo sviluppo delle istituzioni scolastiche e si eviterà di ricorrere all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione per la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda ciò che è stato detto sul personale non di ruolo e su quello in servizio presso enti privati, l'orientamento è nel senso di servirsi largamente della facoltà di assumere personale. Si sta compiendo, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, uno studio per garantire al personale non di ruolo in servizio all'estero un trattamento giuridico ed economico identico a quello che avrebbero se prestassero servizio in Italia.

Condivido tutte le osservazioni dell'onorevole Storchi e non ho nulla da replicare ad esse.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Bardotti, ho già spiegato le ragioni per cui riteniamo che il parere della Commissione istruzione non abbia quel fondamento che sembrava dovesse avere, perché non vi è sudditanza del personale della scuola nei riguardi delle rappresentanze diplomatiche, ma vi è una partecipazione ed un controllo. Gli insegnanti all'estero dipendono dai loro direttori ed ispettori e di regola i rappresentanti diplomatici non interferiscono in questioni che non sono di loro competenza.

Per quanto riguarda le osservazioni e gli orientamenti esposti dall'onorevole Della Briotta ritengo che essi siano stati in gran parte accolti nel corso della mia replica. Sono perciò favorevole ad un approfondimento del discorso sull'utilizzazione del Fondo sociale europeo per la formazione professionale e sulla formazione professionale in genere non solo in Italia ma anche all'estero, nonché su una più larga partecipazione dei paesi ospitanti alle spese per questa formazione.

L'onorevole Corghi ha parlato di gratuità. Sono d'accordo. Il concetto non è stato inserito semplicemente perché considerato pleonastico. Nessuno pensa che per servirsi di queste istituzioni i figli di italiani all'estero debbano pagare...

CORGHI. Oggi pagano.

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Parlo delle scuole che saranno istituite dallo Stato. La situazione delle iniziative private all'estero è come quella in Italia. Nell'ambito di nostra competenza quanto ho detto può essere realizzato. Se poi un giovane desidera frequentare una scuola gestita da altri enti possiamo intervenire su molte questioni, ma non su quella della gestione degli enti stessi.

Gli emendamenti tecnici che proponiamo riguardano l'articolo 12: ove occorrerebbe dire « fino a 10 ispettori centrali, presidi » anziché « fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi... ».

Inoltre, per aggiornare i dati contenuti nell'articolo 13, occorrerebbe:

a) variare il numero del capitolo 2619 in 3158, come risulta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1971;

b) variare: « per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti... » in « per l'anno finanziario 1971 e di quelli corrispondenti... ».

È stata richiesta la costituzione di un Comitato ristretto per esaminare eventuali varianti. Io rivolgerei la preghiera di ascoltare anche la replica del Relatore per vedere se è possibile, anche attraverso una breve consultazione, trovare un'intesa che non modifichi sostanzialmente il disegno di legge, perché se modificiamo alcuni dei punti fondamentali di esso riaccendiamo un dibattito al Senato con il pericolo di far subire un grosso ritardo all'*iter* del disegno di legge. Perciò auspicherei che si trovasse un'intesa qui in Commissione anziché in sede di Comitato ristretto.

A proposito, infine, del dubbio relativo alla dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2, faccio presente che la concessione di borse di studio a livello di scuola secondaria di secondo grado dovrebbe aver luogo con le stesse modalità previste in Italia e cioè previo svolgimento di un tema di italiano. Ora, a prescindere dalla difficoltà tecnica che ciò comporta, non si vede perché non si debba concedere questo beneficio ai figli di italiani all'estero sulla base della buona conoscenza della lingua italiana. Dal beneficio della borsa di studio verrebbero tassativamente esclusi gli allievi iscritti alle classi della scuola secondaria di primo grado; perciò il principio della gratuità è già applicato all'estero, sia nelle scuole gratuite sia nelle nostre. Ma la ragione fondamentale per cui si è adottato il termine « possono » è da ricercarsi nel fatto che si è voluto dare un significato estensivo

alla norma, cosa che — a mio avviso — non si avrebbe, se si adottasse la stessa normativa che esiste per le scuole italiane a tale riguardo.

CORCHI. Secondo me il problema è di stabilire che esiste il diritto, per questa categoria di lavoratori emigrati, di usufruire di queste agevolazioni. Queste persone non è che « possono » usufruire di queste agevolazioni, esse ne hanno il diritto.

PITZALIS, *Relatore*. Il poter usufruire di tali agevolazioni è una facoltà della persona interessata, che può usufruire di tale diritto in quanto ciò è espressamente previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, propongo di aggiornare la seduta alle ore 17 di questo pomeriggio.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,50, riprende alle 18,5.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Do la parola, per la replica, al relatore Pitzalis.

PITZALIS, *Relatore*. Desidero spiegare la mia posizione di relatore completamente favorevole al disegno di legge in discussione e la mia intenzione di respingere tutti gli emendamenti e la proposta di costituzione di un Comitato ristretto per le ragioni che esporrò di seguito.

È certo che se dovessi esaminare e valutare la politica generale del Governo in materia di emigrazione e di problemi annessi, connessi e dipendenti il discorso avrebbe altre dimensioni e le nostre valutazioni investirebbero problemi ben più ampi ed impegnativi di quello al nostro esame. Ma è evidente che non abbiamo il compito di occuparci della politica generale dell'emigrazione e delle sue implicazioni. Ogni tentativo rivolto a porre in discussione tale politica va in questa sede respinto, perché dobbiamo attenerci al modesto contenuto del disegno di legge e delle questioni di natura scolastica che esso intende regolare.

Nell'esporre la relazione fui succinto e cauto sia per indicare i motivi informativi del disegno di legge sia per non ripetere le esaurienti indicazioni che hanno guidato la

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Commissione esteri del Senato nell'approvazione dello stesso, sia, infine, nel tentativo di evitare un ampliamento della discussione a temi che sono attuali, che attendono soluzioni adeguate su indicazione concorde della maggioranza e di tutte le parti politiche presenti nel Parlamento.

Non è da tacere che, fra tanti impegni, competenze, affari imprevisi e normali del Ministero degli affari esteri, i problemi della scuola italiana all'estero e quelli dei rapporti culturali connessi o meno al fatto dell'emigrazione sono considerati un'attività complementare. Non di rado a capo dei servizi che interessano la scuola ed i rapporti culturali italiani all'estero vi sono persone digiune di problemi scolastici, le quali tendono a caricare sui dipendenti, spesso non qualificati, gli oneri degli affari culturali italiani all'estero. Quando poi a ciò si aggiungono le immanicabili complicazioni derivanti dall'emigrazione spesso disorganizzata e disordinata, i problemi diventano insolubili, legati come sono alla fluttuante presenza di emigrati ed alla normativa in materia di affari culturali così varia da implicare una gamma di soluzioni e di provvedimenti che non è agevole ponderare ed adottare.

Ho voluto premettere queste considerazioni di carattere generale per attirare la mia e la vostra attenzione sulla complessità del problema.

Mi sembra che a tutti i colleghi intervenuti nella discussione abbia risposto in maniera esauriente il Sottosegretario Bemporad. Ma poiché la mia relazione si è limitata a porre alcune considerazioni generali che sono a base del disegno di legge in discussione, e ad esporre per linee generali l'attività attuale del Ministero degli affari esteri in materia scolastica, ho l'obbligo di fermarmi più propriamente su di esso.

Vorrei premettere un breve commento al parere della Commissione istruzione. Esistono attualmente due direzioni generali: quella per i rapporti culturali del Ministero degli affari esteri e quella per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero degli affari esteri, per l'attività culturale all'estero, mutua personale, dirigente e docente, dal Ministero della pubblica istruzione. L'VIII Commissione ha denunciato una condizione di totale sudditanza dell'istruzione scolastica alla burocrazia diplomatica. Ma il Ministero della pubblica istruzione ha esso stesso competenza primaria in materia di scambi culturali e non mi sembra che la sua attività sia molto brillante, lad-

dove esso non è sottoposto a sudditanza alcuna. Vorrei anzi rilevare che la direzione per gli scambi culturali, istituita con ampie prospettive e finalità ha mano a mano esaurito il suo slancio iniziale fino a ridursi alla più tapina delle direzioni generali del Ministero della pubblica istruzione. Perciò il suggerimento di concentrare nel Ministero della pubblica istruzione le iniziative scolastiche all'estero non può avere molto credito, senza considerare il fatto che tutto il sistema di tutela dei connazionali all'estero deve essere concentrato in un solo Ministero, e cioè in quello degli esteri, e l'assistenza scolastica ed il servizio scolastico non possono essere enucleati da tale sistema, essendo essi profondamente connessi con il contesto socio-economico delle nostre collettività all'estero. L'azione in favore dei nostri lavoratori emigrati deve essere unitaria e deve essere evitato ogni frazionamento di indirizzo corporativistico. Del resto anche competenze di altri ministeri vengono concentrate nel Ministero degli affari esteri (anagrafe, leva militare, incombenze relative alla navigazione marittima, ecc.) e nessuno di quegli altri ministeri si è mai sognato di rivendicare a sé quelle competenze. D'altra parte la direzione tecnica di tutti i servizi scolastici all'estero è affidata ad organi del Ministero della pubblica istruzione, e ciò, non senza porre in evidenza che anche tutta l'attività scolastica e culturale vera e propria del Ministero degli affari esteri è in mano al personale della scuola, che è scelto da una commissione paritetica di rappresentanti dei due Ministeri, pubblica istruzione ed esteri, e che è direttamente responsabile dell'attività scolastica all'estero.

Ove tutto ciò non bastasse, metterebbe conto rilevare il funzionamento, presso il Ministero degli affari esteri, di un comitato consultivo misto (esteri e pubblica istruzione) di cui fanno appunto parte quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18); tale comitato fornisce pareri ed indicazioni su varie questioni (coordinamento dell'attività culturale; iniziative culturali e scolastiche; attività di assistenza; ecc.) e può dirsi che la problematica relativa a tali attività all'estero sia discussa e risolta presso questo comitato, in massima parte.

Fra le altre questioni puntualizzate dalla VIII Commissione, che d'altro canto sono opinabili, una ha fondamento e cioè quella che vuole attribuita al Ministero della pubblica istruzione la competenza per il provvedimento relativo ai programmi di insegnamento e per

le norme relative al rilascio dei titoli di studio di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Sarei favorevole all'accoglimento della proposta di emendamento se non si determinasse, come si determinerebbe, un ritorno al Senato del provvedimento; sono comunque dell'opinione che i programmi di insegnamento e le norme relative al rilascio dei titoli di studio di cui sopra, possano essere stabiliti dal comitato misto che ha la funzione di fornire pareri su questioni del genere. Quindi la materia va già deliberata da un comitato tecnico di composizione paritetica, ove il Ministero della pubblica istruzione dà tutte le indicazioni possibili affinché in questo campo non si commettano errori o si operino distinzioni.

Per quanto attiene al parere dell'VIII Commissione, mi limito a quanto detto.

Rispondo ora ai colleghi intervenuti nella discussione. L'onorevole Romeo, che è assente, ha detto essergli sfuggita la mia dichiarazione che il panorama, da me delineato nel corso della relazione, riguardava l'attuale attività del Ministero degli affari esteri in materia scolastica e culturale, e non si riferiva al futuro. Mi sono limitato a raccogliere le notizie che indicano qual è l'attività attuale (la sua mole ed i suoi confini) che detto Ministero svolge in campo scolastico, all'estero. Essa è quella che è, quella che è possibile realizzare in base agli stanziamenti esistenti: siamo d'accordo che va potenziata, ampliata ed estesa in relazione alle esigenze riscontrate ed in base al programmato intervento. Ma quest'ultimo dovrà tener conto, onorevole Corghi, della situazione di fatto nazionale, spesso difficile, nella quale si inquadra la scuola italiana. A ciò non vale, non è sufficiente un provvedimento come quello al nostro esame, non idoneo a risolvere i problemi multipli cui lei ha accennato, tra cui il riordinamento generale dei rapporti culturali con l'estero, data l'esistenza di un rilevante fenomeno di emigrazione e degli innumerevoli problemi connessi.

Non credo quindi che sia questa la sede ove possano essere discussi e risolti i problemi cui l'onorevole Corghi ha accennato: essi permangono e devono indurci a esprimere la volontà di affrontarli con proposte di legge organiche.

CORGHI. E quale sarebbe, secondo lei, la sede idonea?

PITZALIS, *Relatore*. Non la discussione che stiamo svolgendo su questo disegno di legge.

Quando voi considerate solo l'aspetto finanziario del provvedimento al nostro esame e rilevate che le modifiche, che noi apportiamo a quella che è l'attività del Ministero degli affari esteri nel campo dell'istruzione e dell'educazione, rientrano negli stanziamenti normali già in atto, dovete anche tener presente l'aspetto molto più ampio di una riforma che implicherebbe maggior impegno finanziario...

CORGHI. Più che noi, è il Governo che dovrebbe tenerlo presente!

PITZALIS, *Relatore*. Questa discussione dovrebbe impegnare la nostra responsabilità e quella del Governo, per addivenire ad una soluzione dei problemi attraverso la revisione di tutta la normativa: qui non abbiamo revisionato le disposizioni dell'istruzione e della cultura italiana all'estero. Occorre una legge che sostituisca il testo unico del 1940, del quale il disegno di legge in esame vuol essere soltanto un'integrazione innovativa: punto centrale che noi tutti abbiamo perduto di vista nella foga del discorso o nel desiderio di risolvere problemi di vasta risonanza.

Innoviamo, dando al Ministero degli affari esteri una competenza che fin oggi non aveva o meglio non esplicava, perché in fondo, se ben leggiamo il testo unico del 1940, notiamo che la facoltà di istituire scuole italiane all'estero era del Ministero degli affari esteri: tuttavia essa è qui diversamente articolata e più ampiamente corredata da norme.

D'altra parte, i problemi della cultura italiana all'estero non sono superiori né inferiori rispetto a quelli, analoghi, di altri paesi della Comunità economica europea. In questa sede si intende integrare il testo unico del 1940 innovando in merito alle competenze del Ministero degli affari esteri, il quale promuove ed attua (articolo 1 del disegno di legge) iniziative ed attività culturali. Non ho ben compreso se questo articolo intende significare che il Ministero degli affari esteri vuole avocare a sé, completamente e definitivamente, qualsiasi iniziativa di ordine scolastico e assistenziale (stiamo parlando, naturalmente, di assistenza con borse di studio); o se invece l'espressione: « promuove » si riferisce ad iniziative, attribuite ad altri enti o persone fisiche o giuridiche, che il Ministero favorisce.

La nuova caratteristica sarebbe rappresentata dal Ministero degli affari esteri che si pone, in nome dello Stato italiano, come istitutore di scuole, come riordinatore di un siste-

ma scolastico all'estero, come colui che, vedendo le esigenze sorte in seguito alla presenza degli italiani all'estero, ne rileva l'esistenza e crea scuole che dovrebbero essere gratuite.

Ho ritenuto superfluo l'emendamento che è stato presentato per il carattere gratuito di queste scuole, elementari, materne e medie, nel caso in cui si tratti di scuole dello Stato italiano. Come ha rilevato l'onorevole sottosegretario qui presente, non ci si può invece ingerire nelle iniziative di altri enti o persone fisiche o giuridiche: se queste ultime vengono scelte liberamente dagli emigrati o dai loro congiunti (espressione veramente infelice adottata nel disegno di legge) allora non c'è dubbio che essi dovranno pagare le relative rette.

Evidentemente, l'azione del Ministero si svolgerà dunque in due direzioni. Una è rivolta agli enti, associazioni o comitati che prendono iniziative scolastiche. La « Dante Alighieri », per esempio, intraprende iniziative scolastiche in tutto il mondo. In questi giorni ho ricevuto un'importantissima pubblicazione di questa società, contenente l'indicazione di tutti i paesi ove essa svolge attività di natura culturale, tiene corsi di italiano per stranieri, conferenze, eccetera, un complesso di iniziative che pongono questa associazione in posizione di preminenza rispetto alle altre che operano all'estero. Direi dunque che l'espressione « promuove » riguarda appunto le associazioni, gli enti e i comitati che curano le iniziative scolastiche. L'altra direzione è invece rivolta ad attuare direttamente le iniziative per l'assistenza scolastica, la formazione e il perfezionamento professionale a favore dei lavoratori italiani emigrati e dei loro congiunti.

Per la verità l'espressione « congiunto » mi sembra qui poco adatta perché in effetti si riferisce a parente in senso generale.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il termine è stato usato per non limitare le iniziative di assistenza solo ai figli dei lavoratori emigrati, ma per estenderle anche a quei congiunti che avessero bisogno di seguire corsi di specializzazione.

PITZALIS, *Relatore*. In questo senso si può senz'altro accettare, per quanto ci siano state delle proteste da varie parti perché allargare in questo modo l'assistenza scolastica darebbe luogo a contrasti e favoritismi. A mio avviso in effetti si dovrebbe limitare l'assistenza al solo nucleo familiare.

Naturalmente anche io avrei preferito trovarmi di fronte ad un provvedimento organico che riordinasse tutta la materia in sostituzione del testo unico del 1940, in questo senso sollecito il Governo a presentare al più presto un provvedimento che regoli tutto questo settore.

Va comunque riconosciuto che questo provvedimento è innovativo e opportuno, tende ad iniziare la modifica di un sistema che non è più rispondente alle esigenze dei nostri emigrati all'estero, e concordo con l'onorevole Storchi, che ha detto che si tratta di un provvedimento — modesto, ma valido — che tende a dare al Ministero degli affari esteri la possibilità di intervenire nel settore dell'assistenza scolastica in relazione alla varietà di situazioni che presentino i diversi Paesi.

Si deve, infatti, cercare di adattare queste scuole italiane all'estero alla particolare situazione ambientale dei diversi Paesi.

È per i motivi suddetti che non sono favorevole ad accogliere la proposta dell'onorevole Pascariello di costituire un Comitato ristretto che studi sulla possibilità di introdurre alcune modifiche al provvedimento in esame. L'emendamento preannunciato che tende ad estendere il riconoscimento della validità dei titoli di studio conseguiti all'estero in scuole corrispondenti alle nostre, mi sembra che non possa avere nessun fondamento e nessuna garanzia per il riconoscimento dei titoli di studio. Sono altresì contrario all'emendamento preannunciato dall'onorevole Corghi all'articolo 5 e all'emendamento aggiuntivo preannunciato all'articolo 6. A mio avviso si deve lasciare agli organi di Stato, agli organi consolari rappresentativi del Ministero, la responsabilità di quelle che sono le competenze loro attribuite.

Per la parte che riguarda gli insegnanti di ruolo e non di ruolo ha risposto ampiamente il Sottosegretario Bemporad. Vi sono, come mi risulta in questo momento, dei contatti con il Ministero del tesoro per risolvere i problemi del migliore trattamento del personale direttivo ed insegnante di ruolo e del personale non insegnante. È giusto che al personale insegnante di ruolo sia riservato un trattamento corrispondente al sacrificio ed all'impegno che esso deve esplicare nell'attività dell'insegnamento all'estero. Però non si può chiedere lo stesso trattamento riservato al personale del Ministero degli affari esteri, perché diverse sono le competenze, le mansioni e le attività di istituto. Sono d'accordo sulla necessità di innovare il trattamento eco-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

nomico e lo stato giuridico del personale non di ruolo che viene assunto per questo servizio del Ministero degli affari esteri, così che le prestazioni di questo personale non servano esclusivamente ad un miglioramento temporaneo ma anche come presupposto per l'inserimento nell'attività dell'insegnamento nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza scolastica mi sembra che l'articolo 2 tratti appunto di provvidenze scolastiche ed integrative. Vi è un emendamento dell'onorevole Corghi, che vorrebbe specificare di che si tratta. L'esplicazione potrebbe essere utile, ma non indispensabile. Evidentemente quando parliamo di provvidenze scolastiche ed integrative intendiamo riferirci a tutto ciò che è indicato dettagliatamente nell'emendamento proposto. Perciò non mi sembra importante emendare questo articolo.

PASCARIELLO. È il disegno di legge che specifica queste cose, non l'emendamento.

PITZALIS, *Relatore*. Se uno non vuole usufruirne, nessuno lo obbliga a farlo. Si tratta di attività libere.

PISTILLO. Ma rispetto ad esse la legge non stabilisce alcuna differenza tra chi sta in Italia e chi sta all'estero.

CORGHI. Per quanto riguarda le istituzioni integrative diciamo che i figli degli emigrati hanno il diritto di usufruire di esse. La legge deve stabilire tale diritto.

PITZALIS, *Relatore*. Ma il « possono » indica la stessa facoltà. Anche le borse di studio, per esempio, si danno in base alla domanda dell'interessato e se la domanda non è formalmente perfetta, essa non è accolta. Lo Stato ha l'obbligo di organizzare l'assistenza scolastica; il cittadino ha la facoltà di usufruirne.

Detto ciò, non avrei altro da aggiungere. Per quanto mi riguarda non do parere favorevole ad alcun emendamento, desiderando che questa legge venga approvata immediatamente, perché le more sono state lunghe. Sono di parere contrario alla nomina di un Comitato ristretto perché il contenuto della legge non viene toccato. Questo provvedimento ha limiti ben precisi, comporta spese ben determinate e certamente non può spaziare in campi che impongono responsabilità differenziate.

CORGHI. L'onorevole sottosegretario ha dichiarato stamane che il Governo presenterà emendamenti agli articoli 12 e 13 del disegno di legge: la possibilità di un ritorno di questo ultimo al Senato si presenta, pertanto, in termini reali. Approfittiamone quindi per migliorare ulteriormente anche le altre parti del testo !

PITZALIS, *Relatore*. Vorrei conoscere il contenuto di questi emendamenti, per rendermi conto della loro rilevanza e del loro carattere necessario o meno.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'emendamento all'articolo 12 è prudente, non necessario: se si profilasse un ragionevole accordo generale, il Governo potrebbe ritirarlo; esso è motivato da preoccupazioni relative alla copertura finanziaria.

Secondo la proposta governativa, l'articolo 12 potrebbe essere formulato nel modo seguente:

« Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 10 ispettori centrali, presidi... », anziché: « fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi... ».

PITZALIS, *Relatore*. Il testo del disegno di legge dice: « fino a 20 funzionari »: di fatto, potrebbero essere anche cinque...

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho già detto che non si tratta di un emendamento necessario; il Governo potrebbe ritirarlo, per giungere magari stasera ad una approvazione definitiva del provvedimento con l'accordo generale.

STORCHI. Abbiamo interesse al fatto che il numero del personale in questione sia il più elevato possibile.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il testo del disegno di legge dispone: « fino a ». Questa disposizione non sarà utilizzata nella misura in cui si giudicasse non esservi la relativa copertura finanziaria.

STORCHI. Desidero avanzare una proposta per collegare il dibattito in corso con quello che stiamo conducendo in sede di conclusione dell'indagine conoscitiva.

Insieme con i colleghi che fanno parte del Comitato ristretto, stiamo definendo il capi-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

tolo relativo alla istruzione scolastica nel quadro delle conclusioni dei lavori dell'indagine conoscitiva. Mi sembra che talune delle osservazioni di carattere più generale, che esorbitano dall'oggetto del disegno di legge al nostro esame i cui confini sono certamente limitati, potrebbero essere accolte, di comune accordo, ai fini di un loro inserimento nelle conclusioni dell'indagine suddetta.

Per esempio, mi pare opportuno a questo punto pervenire ad una completa revisione della legislazione scolastica relativa agli italiani all'estero, cominciando con il rivedere il più volte citato testo unico del 1940, che resta la base di tale legislazione, esaurendosi la proposta di legge al nostro esame in un provvedimento integrativo, assistenziale e di formazione professionale. In tal senso sono favorevole alla richiesta di tale revisione, da parte governativa o per iniziativa comune delle Commissioni Esteri, Lavoro e Pubblica istruzione. Ciò sempre per facilitare (non nascondendo le mie conclusioni) l'iter del disegno di legge.

BERSANI. Il disegno di legge al nostro esame, anche se continuasse il suo iter così come attualmente è, senza modifiche, non solo non precluderebbe un provvedimento più ampio, ma anzi lo preparerebbe, mettendo a disposizione del Ministero degli affari esteri un miliardo e mezzo di lire in più.

Credo che a questo punto converrebbe orientarsi nel senso di dare una sistemazione iniziale alla materia, con un provvedimento che, innovando nella direzione probabilmente giusta, mette in moto un processo di revisione destinato ad affrontare, dalla legislazione del 1940 in qua, un po' tutti i problemi di fondo connessi alla materia considerata.

PISTILLO. Ci troviamo di fronte a proposte tali da permettere una soluzione che tenga conto delle diverse esigenze.

Vi è innanzitutto la proposta che abbiamo avanzato nel corso della discussione generale, diretta all'istituzione di un Comitato ristretto, per vedere quanto può essere migliorato realisticamente, sulla base del disegno di legge che abbiamo di fronte, senza pervenire ad un provvedimento che tratti *ex novo* tutta la materia. Questa nostra proposta, se ho ben compreso, non trova contrario in linea di principio l'onorevole sottosegretario Bemporad, ai fini di una sistemazione di quanto è sistemabile nel presente disegno di legge, rinviando a successivi provvedimenti legisla-

tivi, o ad altre iniziative, l'avvio o il completamento della soluzione di altri problemi.

La proposta dell'onorevole Storchi non mi pare in contrasto con la nostra: possiamo essere d'accordo sul fatto di rinviare alla definizione del capitolo conclusivo dell'indagine conoscitiva, nella parte concernente i problemi scolastici, l'approfondimento del tema nel suo complesso, che nessuno ritiene di poter esaurire con il provvedimento in esame.

Riteniamo però inaccettabile l'aprioristico rigetto, senza argomentazioni, come è stato fatto da parte dell'onorevole relatore, di tutte le nostre proposte tendenti non certo a creare una nuova legge, ma a migliorare aspetti particolari del presente disegno di legge.

La sua relazione, onorevole Pitzalis, è veramente sconcertante. Sarebbe troppo lungo riprendere il dibattito, ma lei ha affermato cose veramente straordinarie che non accettiamo assolutamente.

Insistiamo sull'opportunità di giungere ad un incontro in sede più ristretta, e a tal fine siamo disponibili nel senso più realistico del termine, senza avere così l'intenzione benché minima di rallentare l'iter del provvedimento in discussione, convinti come siamo dell'impossibilità di dilazionare ulteriormente l'adozione di provvedimenti in questo campo. Questo il significato della nostra posizione. Si perderà forse un'altra settimana, però ci impegniamo per una rapida soluzione della questione.

PRESIDENTE. C'è la proposta di istituire un Comitato ristretto, con compiti di emendamento. Il relatore, da parte sua, è contrario ad ogni sorta di emendamento.

Sono dell'avviso di passare alla discussione dei singoli articoli: se in tale sede dovessero essere accolti degli emendamenti di notevole importanza si potrà considerare l'opportunità dell'istituzione di un Comitato ristretto, ai fini di una nuova impostazione della materia.

CORGHI. Ma il Governo è favorevole alla formazione di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. La nomina di un Comitato ristretto può trovare giustificazione solo nel caso in cui occorra procedere alla formulazione di un testo unificato di più progetti di legge o quando siano proposti numerosi e complessi emendamenti, da valutare per una esatta formulazione delle norme. Poiché non ricorrono tali ipotesi non vedo per il momento nessun motivo che possa consentire la formazione di questo Comitato.

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 1, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani;

e) scuole materne e nidi di infanzia.

I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire all'estero di tutte le provvidenze scolastiche ed integrative della scuola previste e, per quanto possibile, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

Gli onorevoli Corghi, Bartesaghi, Pascariello, Pistillo, Cardia hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con i seguenti:

« I lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati fruiscono all'estero di tutte le prov-

videnze scolastiche ed integrative della scuola contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti, pre-interdoposcuola.

Corsi, classi e scuole di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 sono gratuiti.

Le tasse di iscrizione e di frequenza dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati, nonché i libri di testo in uso nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media inferiore sono a totale carico dello Stato italiano ».

CORGI. Si tratta di aggiungere delle modalità che erano state stabilite dal Ministero degli affari esteri.

BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi che quando si dice: a totale carico dello Stato, per quanto riguarda tasse di iscrizione, eccetera, ci si riferisce alle scuole gestite dallo Stato. Se approviamo un emendamento come questo introduciamo una modifica di carattere finanziario.

Il provvedimento, così come è formulato, prevede delle spese che sono coperte, se noi modifichiamo l'onere finanziario la copertura prevista non sarà più sufficiente.

Per quanto riguarda il termine « possono », il relatore ha chiarito giustamente che si deve intendere con questo termine che i lavoratori « hanno il diritto di frequentare questi corsi ».

In linea di principio non sono contrario ad alcune proposte fatte, ma penso che sarebbe meglio arrivare questa sera stessa alla approvazione del provvedimento. A questo proposito ritiro anche l'emendamento che avevo preannunciato.

PITZALIS, *Relatore*: A mio avviso con l'introduzione di questo emendamento si frantumerebbe solo la struttura del provvedimento. Faccio notare inoltre che le modalità previste dall'emendamento sono già contenute nello stesso articolo.

In sostanza questo emendamento non aggiunge niente a quanto già stabilito dall'articolo 2.

CORGI. Se non aggiunge niente a quello che è stabilito dalla legge perché non lo vota ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Corghi ed altri di cui ho dianzi dato lettura.

(È respinto).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Pongo in votazione l'articolo 2 nella sua stesura originaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:

a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;

b) corsi di preparazione tecnico-professionale;

c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Ogni altra disposizione per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dalle lettere a) e c) dell'articolo 3 è adottata con provvedimento da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative agli attestati di qualifica anche ai fini della legge 14 novembre 1967, n. 1146, e tutte le altre disposizioni che si rendano necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti con provvedimenti del Ministero degli affari esteri da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative che abbiano anche contenuto didattico-culturale.

Salvo varianti rese necessarie dalle particolari esigenze contemplate nella presente legge, le disposizioni emanate in base ai precedenti commi devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

Gli onorevoli Corghi, Pascariello, Bartesaghi, Pistillo e Cardia propongono il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro degli affari esteri ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nella sua stesura originaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione

secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.

Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.

I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.

La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente articolo 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati.

Gli onorevoli Pascariello, Corghi, Bartesaghi, Pistillo e Cardia propongono il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi dell'articolo con il seguente:

« I titoli di studio che dai lavoratori italiani e dai loro congiunti emigrati siano stati conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media, sono equipollenti a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani.

Le presidenze e i consigli di classe delle scuole italiane sono tenuti a organizzare corsi di aggiornamento quando ne facciano richiesta i lavoratori e i loro congiunti rimpatriati che intendano proseguire gli studi ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nella sua stesura originaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

ART. 6.

A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonché di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facoltà di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9.

Gli onorevoli Pascariello, Corghi, Bartesaghi, Pistillo e Cardia propongono il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'unico comma dell'articolo 6 i seguenti:

« La concessione dei contributi è subordinata al parere favorevole dei comitati consolari di coordinamento ai quali è attribuito altresì il compito di esercitare gli opportuni controlli al fine di garantire il corretto impiego dei fondi assegnati.

Enti, associazioni, comitati e scuole locali di cui al primo comma possono ottenere contributi a condizione che assumano, secondo l'ordine di precedenza, personale insegnante qualificato (diplomati e laureati) incluso nelle graduatorie compilate dagli Uffici scolastici all'estero, e a condizione che il trattamento economico ai docenti così assunti sia adeguato a quello dei docenti non di ruolo che sono alle dirette dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nella sua stesura originaria.

(È approvato).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

Passiamo ai rimanenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di primo e secondo grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici, degli insegnanti elementari e delle insegnanti di scuola materna dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

(È approvato).

ART. 8.

Il personale di ruolo che debba prestare servizio all'estero in applicazione della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è destinato con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero da cui dipende.

Il personale anzidetto destinato all'estero secondo le modalità di cui al precedente comma è collocato fuori ruolo per il tempo durante il quale esercita le funzioni previste dalle citate leggi, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Il collocamento fuori ruolo degli insegnanti elementari e di scuola materna è disposto con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previa emanazione di analogo provvedimento da parte del competente provveditore agli studi.

Lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, continuano ad essere corrisposti al personale anzidetto dalla Amministrazione di appartenenza fino al perfezionamento del decreto di destinazione all'estero.

(È approvato).

ART. 9.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti incaricati o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica, siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana e abbiano conoscenza della lingua locale o almeno di una delle principali lingue straniere.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e la determinazione del trattamento economico viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia, le normali valutazioni dei titoli di servizio stabilite per il personale insegnante non di ruolo nelle scuole statali di pari ordine in Italia si intendono raddoppiate in favore del personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 9 della presente legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La speciale valutazione di cui al primo comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Essa è riconosciuta altresì, ed alle stesse condizioni, al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero, o in servizio all'estero presso scuole italiane legalmente riconosciute o parificate, nonché in scuole che ricevono contributi dal Ministero degli affari esteri, sempre che queste ultime svolgano interamente i programmi previsti per le corrispondenti scuole statali italiane all'estero.

(È approvato).

ART. 11.

Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.

Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantità delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.

Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.

(È approvato).

ART. 12.

Sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 della presente legge fino a 20 funzionari, ispettori centrali, presidi, professori delle scuole secondarie, ispettori scolastici, direttori didattici e insegnanti elementari e di scuola materna, appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 18, quarto comma, del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13 ed ultimo:

ART. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1970 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pistillo. Ne ha facoltà.

PISTILLO. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione del disegno di legge oggi esaminato, coerentemente con quanto è stato esposto dai miei colleghi nel corso della discussione generale. Attraverso una serie di osservazioni, di critiche e di emendamenti abbiamo cercato di migliorare questo disegno

di legge, anche a costo di ritardarne l'approvazione di qualche giorno o di qualche settimana. Purtuttavia riteniamo che il provvedimento oggi discusso contenga alcuni indirizzi ed orientamenti che rappresentano un primo passo nella direzione che abbiamo indicato nei nostri interventi.

A noi dispiace molto che non si sia voluto giungere ad una intesa per migliorare il disegno di legge. Ci impegnamo come gruppo, in sede di conclusione dell'indagine conoscitiva e con altre opportune iniziative, ad andare molto più avanti ed ancora più coraggiosamente di quanto non si faccia con il presente disegno di legge per affrontare i complessi problemi della scuola italiana all'estero.

Per questi motivi il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

STORCHI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo democristiano tengo a rilevare che questo disegno di legge ha lo scopo di dare al Ministero degli affari esteri la possibilità di agire immediatamente nella direzione che abbiamo tracciato. Abbiamo riconosciuto i limiti obiettivi di questo provvedimento e pensiamo che le conclusioni della nostra indagine conoscitiva potranno ampliare l'esame del problema scolastico all'estero. Vorremmo inoltre chiedere al Governo di prospettarci, in tempo opportuno, una relazione particolareggiata della effettiva situazione scolastica paese per paese in modo da poter esaminare come le linee generali fissate da questo disegno di legge si traducano in concreto nella realtà di ciascuno. Si tratta, infatti, di vedere in che modo esso può essere applicato dalle autorità competenti, per esempio, in Svizzera, in Germania, nel Belgio, così da assecondare l'opera del Ministero degli esteri rivolta ad adeguare sempre di più le nostre strutture scolastiche e professionali alle effettive esigenze dei nostri connazionali.

DELLA BRIOTTA. Nel confermare il voto favorevole che abbiamo già annunciato in sede di discussione generale, desidero richiamare quanto ho avuto occasione di dire, per sottolineare l'inadeguatezza del disegno di legge che andiamo approvando, non tanto dal punto di vista degli indirizzi che esso stabilisce, che sono perfettamente validi proprio per le scelte operative che indicano, ma in particolare per quanto riguarda l'impegno finanziario che è richiesto dalla gravità e dalla quantità dei problemi relativi all'istruzione dei figli dei nostri emigranti, e la formazione professionale degli emigranti stessi.

Mi associo a quanto richiesto dall'onorevole Storchi, per la necessità che da parte governativa vi sia un'informazione quanto più ampia possibile sui risultati e la situazione esistente, per le iniziative di carattere scolastico già intraprese in Europa.

Ci riserviamo di ritornare, nell'ultima seduta dell'indagine conoscitiva, sul problema, con proposte di lungo periodo e di maggior impegno.

Riconfermo inoltre la richiesta formulata stamane in relazione all'adeguamento della funzionalità del Fondo Sociale Europeo, che non deve essere soltanto un correttivo della situazione di emergenza, che avesse a verificarsi, ma deve diventare strumento di una pianificazione della formazione professionale della manodopera, nell'ambito della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Bartesaghi, Corghi, Pasca-riello e Pistillo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione Affari esteri - Emigrazione,

nell'approvare nella seduta del 17 febbraio 1971, il disegno di legge n. 2734, concernente « Iniziative scolastiche, di assistenza e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti »;

considerata la sperequazione esistente fra le tabelle degli assegni di base del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri (decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) e del personale del Ministero della pubblica istruzione messo a disposizione del Ministero degli affari esteri (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215);

considerata la precarietà della posizione giuridica ed economica dei docenti non di ruolo in servizio all'estero,

impegna il Governo

ad equiparare le tabelle degli assegni, adeguando quelle del personale del Ministero della pubblica istruzione, distaccato presso il Ministero degli affari esteri, a quelle del personale alle dirette dipendenze del Ministero degli affari esteri;

ad assicurare ai docenti non di ruolo in servizio all'estero, lo stesso trattamento

giuridico ed economico dei docenti non di ruolo che prestano servizio in Italia (diritto alla non licenziabilità, scatti biennali, rivalutazione del servizio pre-ruolo agli effetti della pensione e della carriera, ecc.) ».

CORGI. È d'accordo, onorevole Pitzalis?

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Come ho avuto occasione di dire nel corso delle risposte agli interventi degli onorevoli componenti della Commissione, il Governo è d'accordo sul fatto che debba essere riveduto lo stato giuridico ed economico degli insegnanti all'estero, di ruolo e non di ruolo. Quest'ordine del giorno contiene però precise indicazioni circa il modo di procedere a questo adeguamento, che comporterebbe una lunga discussione e, ad un primo esame, non mi sembra che la via più idonea per pervenire ai risultati che ci proponiamo sia quella che viene articolata nel testo dell'ordine del giorno.

Il Governo è pertanto favorevole al riesame di tutti i problemi relativi allo stato giuridico ed economico degli insegnanti all'estero, di ruolo e non; non ritiene però di accettare, senza meditato esame, le indicazioni precisate in questo documento, in quanto non si presentano le più idonee a tal fine. Esse si inserirebbero difficilmente (a mio parere non si inseriscono affatto) nell'esistente stato giuridico.

Più che all'equiparazione con il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, dobbiamo pensare ad una equiparazione con gli insegnanti che operano in Italia, tenuto conto delle particolari esigenze di chi invece opera all'estero. Il Governo è comunque d'accordo per un miglioramento giuridico ed economico del personale indicato, in linea di principio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bersani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione permanente Affari esteri - Emigrazione,

nell'approvare nella seduta del 17 febbraio 1971 il disegno di legge n. 2734, concernente « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti »,

invita il Governo

a riesaminare lo stato giuridico ed economico del personale insegnante di ruolo e non di

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

ruolo delle scuole all'estero, per meglio adeguarlo alle particolari condizioni dell'attività che detto personale svolge in situazione di speciali difficoltà sia economiche che ambientali ».

DELLA BRIOTTA. Se dovessi votare l'ordine del giorno presentato dai colleghi del gruppo comunista, avrei delle notevoli perplessità. Da una parte non mi sento di approvarlo, in quanto la sua formulazione ci potrebbe condurre di fronte a situazioni complicate, come accennava l'onorevole sottosegretario. D'altra parte, non mi sento di respingerlo, perché così facendo si avrebbe l'impressione di un rigetto, tramite un voto della Camera, di una problematica che invece si pone in termini concreti.

La mia perplessità deriva anche dal fatto che gli insegnanti operano in diversi paesi, in diverse realtà, analogamente a quanto avviene per il personale dipendente dalle ambasciate e dai consolati. Per quanto riguarda questo personale, ed anche quello degli uffici dell'ICE, nessuno riesce a comprendere come mai vi siano posti più e meno ambiti, in relazione a diversi fattori, tra cui il costo della vita.

Il problema degli insegnanti non di ruolo, è diverso. Questi si trovano alla mercé dell'autorità consolare, ed un console può pretendere un maggior lavoro di quanto non pretenda un altro console, senza che il lavoratore possa conoscere con precisione quanto effettivamente deve fare o meno. Prima di votare, pertanto, chiederei che il Governo si impegnasse a trattare in questa sede tutta la materia (con date precise di scadenza), per giungere ad una formulazione soddisfacente dal punto di vista oggettivo e del personale.

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno Bersani come raccomandazione.

CORGHI. Noi manteniamo il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo ordine del giorno, presentato dagli onorevoli Corghi ed altri.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bersani ed altri, accettato come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti » (Approvato dal Senato) (2734).

Presenti	24
Votanti	17
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Bersani, Di Giannantonio, Galli, Verga, Marchetti, Pitzalis, Salvi, Scalfaro, Sedati, Storch, Zaccagnini, Della Briotta, Di Primio, Cariglia, Ferri Mauro, Orlandi.

Si sono astenuti:

Bartesaghi, Cardia, Corghi, Macciocchi, Maria Antonietta, Pistillo, Sandri, Pascariello.

In congedo:

Cantalupo, Pintus, Vedovato.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO